

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 452<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 16 MAGGIO 1975

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,  
indi del Vice Presidente VENANZI

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni . . . . .	Pag. 21370
Trasmissione di domanda . . . . .	21370

##### CONGEDI . . . . . 21367

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . .	21367
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	21369
Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1908:	
PRESIDENTE . . . . .	21370
COLLESELLI . . . . .	21370
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente . . . . .	21369
Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante . . . . .	21368
Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . .	21368
Presentazione di relazione . . . . .	21368
Trasmissione dalla Camera dei deputati . . . . .	21367

##### Seguito della discussione:

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (2083) (Approvato dalla Camera dei deputati);

« Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria » (1653), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine » (1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;

« Provvedimenti per la repressione della criminalità » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori;

« Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'ini-

ziativa del senatore Nencioni e di altri senatori;

« Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), di iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori.

(*Relazione orale*):

* AGRIMI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 21371 e <i>passim</i>
CUCINELLI . . . . .	21386
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	21407
ENDRICH . . . . .	21387
GALANTE GARRONE . . . . .	21384
LUGNANO . . . . .	21378
MARIANI . . . . .	21376, 21378, 21379
MODICA . . . . .	21391

NENCIONI . . . . . Pag. 21393

\* PEPE . . . . . 21388

PETRELLA . . . . . 21373 e *passim*

REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 21372

e *passim*

ROSSI Dante . . . . . 21372 e *passim*

\* TEDESCHI Mario . . . . . 21409

Votazione nominale con scrutinio simul-

taneo . . . . . 21412

#### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . 21413, 21414

Per lo svolgimento di una interrogazione sugli incidenti avvenuti a Napoli:

PRESIDENTE . . . . . 21397, 21398

FERMARELLO . . . . . 21397, 21398

#### PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione . . . . . 21370

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

**Presidenza del Vice Presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia**

**P R E S I D E N T E.** La seduta è aperta (ore 17). Si dia lettura del processo verbale.

**A R N O N E,** *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

**P R E S I D E N T E.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

**Congedi**

**P R E S I D E N T E.** Hanno chiesto congedo i senatori: Mazzei per giorni 1; Spora per giorni 2.

**Annunzio di disegni di legge  
trasmessi dalla Camera dei deputati**

**P R E S I D E N T E.** Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

Deputati ROGNONI ed altri. — Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e l'assistenza forense » (1824-B) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 4<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> della Camera dei deputati, modificato dalla 11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalle Commissioni permanenti riunite 4<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> della Camera dei deputati*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo all'applicazione della Convenzione europea del 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale internazionale, firmato a Parigi il 17 dicembre 1962 » (2098);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul cacao, adottato a Ginevra il 20 ottobre 1972 » (2099);

« Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia » (2100);

« Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi » (440-B) (*Approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato e modificato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente della Camera dei deputati*);

« Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte » (2102);

« Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: "Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati" » (2103);

« Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972 » (2104).

**Annunzio di presentazione  
di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E.** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

BROSIO, BERGAMASCO, BALBO, VALITUTTI, ARENA, BONALDI, PREMOLI e ROBBA. — « Istituzione del servizio sanitario pubblico » (2096);

BARRA, FALCUCCI Franca, DAL FALCO, GAUDIO e LIMONI. — « Ammissione degli ospedali policlinici universitari al Fondo nazionale ospedaliero » (2097);

BROSIO, BERGAMASCO e BALBO. — « Abrogazione dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, numero 342, in materia di autoproduzione di energia elettrica » (2101);

DEL PACE, ARTIOLI, CIPOLLA, MARTINO, ZAVATTINI, MARI, GADALETA, ZICCARDI, MARANGONI, D'ANGELOSANTE, BOLDRINI, MADERCHI, CORRA, CANETTI, PINNA, FERMARIELLO, POERIO e BACICCHI. — « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, recante norme sulle acque e sugli impianti idroelettrici, nonchè all'articolo 53 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni » (2105).

#### **Annunzio di presentazione di relazione**

P R E S I D E N T E . A nome della 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Cassiani ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione fra la Repubblica italiana e l'Australia, firmato a Canberra il 28 novembre 1973 » (1890).

#### **Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante**

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri):*

« Contributo per la partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.) per il quadriennio 1973-1976 » (2047), previ pareri della 5<sup>a</sup> e della 9<sup>a</sup> Commissione;

« Aumento del contributo ordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO) » (2091), previo parere della 5<sup>a</sup> Commissione;

*alla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

« Prevenzione antifurto e antincendio delle opere d'arte » (2102), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

*alla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

« Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e dell'automazione » (2085), previo parere della 1<sup>a</sup> Commissione;

« Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea e Alifana » (2086), previ pareri della 1<sup>a</sup> e della 5<sup>a</sup> Commissione;

Deputati SABBATINI ed altri. — « Provvidenze a favore delle imprese cantieristiche operanti nel porto di Ancona » (2087), previ pareri della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione;

« Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia » (2100), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup> e della 6<sup>a</sup> Commissione;

*alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

Deputati ROGNONI ed altri. — « Modifiche delle norme riguardanti la previdenza e la assistenza forense » (1824-B), previo parere della 2<sup>a</sup> Commissione.

#### **Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente**

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):*



TANGA ed altri. — « Costituzione degli Istituti di previdenza in Ente di diritto pubblico » (2060), previ pareri della 5ª e della 6ª Commissione;

*alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri):*

« Approvazione ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino, con Scambi di Note, firmato a Roma il 26 aprile 1974 » (2095), previ pareri della 5ª, della 7ª e della 11ª Commissione;

*alla 4ª Commissione permanente (Difesa):*

TANGA ed altri. — « Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne il ruolo dell'Arma dei carabinieri » (2056), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):*

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. — « Agevolazioni fiscali per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto urbani ed extraurbani gestiti nel Lazio » (2066), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. — « Concessione per la costruzione e la gestione dell'autostrada di Alemagna » (2062), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

**Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente**

P R E S I D E N T E. Su richiesta unanime dei componenti la 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: MONTINI. — « Modifiche alle

tabelle 1 e 5 annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed alla legge 20 dicembre 1973, n. 824, in materia di avanzamento degli ufficiali delle tre Forze armate » (1888), già deferito a detta Commissione in sede referente.

**Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

P R E S I D E N T E. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):*

« Concessione alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di un contributo speciale di lire 10 miliardi, ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto » (1937);

*8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):*

Deputati IANNIELLO ed altri. — « Interpretazione ed integrazione dei decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e 28 dicembre 1970, n. 1079, relativamente al riassetto di carriera di taluni dipendenti ex-mansionisti dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni » (2051) (Approvato dalla 10ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

*9ª Commissione permanente (Agricoltura):*

« Autorizzazione per la maggiore spesa sostenuta per l'indagine sulle strutture delle aziende agricole a termini del regolamento n. 70 del 14 giugno 1966, e successive modifiche, del Consiglio delle Comunità europee » (2003) (Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati);

*Commissioni permanenti riunite 3ª (Affari esteri) e 7ª (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

« Stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle

istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (2032) (*Approvato dalle Commissioni permanenti riunite 3ª e 8ª della Camera dei deputati*).

**Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo**

**P R E S I D E N T E.** Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quella Assemblea, concernente il progetto di bilancio suppletivo e rettificativo n. 1 delle Comunità europee per l'esercizio 1975.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

**Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

**P R E S I D E N T E.** Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Lanfrè per il reato di diffamazione (articoli 81 e 595 del codice penale) (*Doc. IV, n. 140*).

**Annunzio di presentazione di relazione su domande di autorizzazione a procedere in giudizio**

**P R E S I D E N T E.** A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Buccini, sulla domanda di autorizzazioni a procedere contro il senatore De Matteis (*Doc. IV, n. 136*); dal senatore Ricci, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Merloni (*Documento IV, n. 139*).

**Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1908**

**C O L L E S E L L I.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E.** Ne ha facoltà.

**C O L L E S E L L I.** A nome della 9ª Commissione, chiedo, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1908: « Incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione ».

**P R E S I D E N T E.** Non essendovi osservazioni, la richiesta del senatore Colleselli è accolta.

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

« Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » (2083) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria » (1653), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine » (1952), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Provvedimenti per la repressione della criminalità » (1970), d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza » (1993), d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine; istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza

**pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere » (2011), d'iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori (Relazione orale)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico », già approvato dalla Camera dei deputati; « Abrogazione dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, in tema di concessione e revoca della libertà provvisoria », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Disciplina dell'azione penale nei confronti degli appartenenti alle Forze dell'ordine », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Provvedimenti per la repressione della criminalità », d'iniziativa del senatore Bartolomei e di altri senatori; « Norme in merito alla disciplina dei servizi di pubblica sicurezza e all'uso delle armi, in servizio, da parte dei componenti della polizia, degli appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, delle guardie forestali, degli agenti di custodia, dei vigili del fuoco e dell'Arma dei carabinieri. Trattamento economico del personale sopraelencato. Fermo di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Nencioni e di altri senatori; « Nuove norme contro la criminalità; regolamentazione dell'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine, istituzione di una Commissione parlamentare per l'autorizzazione a procedere per i reati commessi da appartenenti alle forze dell'ordine; tutela preventiva della sicurezza pubblica; provvidenze a favore degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei loro familiari; istituzione di agenti di quartiere », di iniziativa del senatore Brosio e di altri senatori. Per tali disegni di legge il Senato ha autorizzato la relazione orale.

**A G R I M I , relatore.** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**\* A G R I M I , relatore.** Onorevole Presidente, con riferimento ai motivi che hanno determinato l'interruzione dei lavori stamane, che erano quelli di approfondire la mole di emendamenti presentati su questo disegno di legge, devo comunicare che gli incontri che sono già avvenuti e sono tuttora in corso, anche in riferimento alle possibilità che l'altro ramo del Parlamento prima di chiudere i suoi lavori possa completare definitivamente l'iter del provvedimento ove mai dovessero intervenire delle modifiche, hanno portato ad una richiesta, che faccio mia e che presento al Senato, tendente ad accantonare per il momento l'esame e la discussione degli articoli 1 e 3 del disegno di legge e dei relativi emendamenti, iniziare l'esame dell'articolo 2 e poi procedere con gli articoli successivi fino a quando la soluzione auspicata non riesca ad essere individuata.

Quindi la proposta è di accantonare gli articoli 1 e 3 con i relativi emendamenti e di procedere all'esame degli altri articoli.

**P R E S I D E N T E .** Non facendosi osservazioni, restano allora accantonati gli articoli 1 e 3 con i relativi emendamenti.

Passiamo quindi all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

#### Art. 2.

Qualora la durata massima della custodia preventiva maturi nei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, o sia comunque prossima a maturare, il giudice con ordinanza motivata non impugnabile dichiara l'urgenza del processo; in tal caso i termini processuali decorrono, anche nel periodo feriale, dalla data di notificazione dell'ordinanza; parimenti i termini processuali decorrono dalla data in cui l'imputato ed il difensore abbiano dichiarato di rinunciare alla sospensione dell'attività processuale.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

A R N O N E , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

2.1 ROSSI Dante

*Sostituire le parole:* « o sia comunque prossima a maturare » *con le altre:* « o comunque nei tre mesi antecedenti lo scadere dei suddetti termini, ».

2.2 ROSSI Dante

*Sopprimere le parole da:* « in tal caso » *fino alla fine.*

2.3 ROSSI Dante

*Sopprimere le parole da:* « in tal caso » *a:* « parimenti ».

2.4 ROSSI Dante

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* « La dichiarazione di rinuncia alla sospensione dell'attività processuale va presentata con atto scritto della parte e del difensore al giudice presso il quale pende il processo »

2.5 ROSSI Dante

ROSSI DANTE . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro che ritiro l'emendamento 2.1 perchè è compreso nell'emendamento 3.12 presentato dal Gruppo della sinistra indipendente.

Per quanto concerne l'emendamento 2.2, mi sembra importante togliere dei termini assai generici, e cioè la frase: « o sia comunque prossima a maturare ». Ci si riferisce in questo caso ai tempi della possibile carcerazione. Ci sembrerebbe più opportuno usare una dizione che non si presti ad interpretazioni o a valutazioni soggettive. Per questo proponiamo che sia precisato il termine nella legge. In tal modo crediamo di poter garantire un trattamento egualitario evitando la possibilità di interpretazioni del tutto

soggettive che potrebbero essere nei vari casi più o meno giuste.

Anche con l'emendamento 2.3 si propone una precisazione che ci sembra necessaria ed in un certo senso perentoria per togliere dal vago quel « in tal caso » che rappresenta anche qui un margine assai discutibile, al di là di una corretta formulazione giuridica.

La stessa frase proponiamo sia eliminata con l'emendamento 2.4, che si muove nella stessa logica del precedente.

Infine l'emendamento 2.5 sembra a noi di particolare interesse sotto il profilo processuale per eliminare eventuali contestazioni. Proponiamo infatti che la dichiarazione di rinuncia sia documentata per evitare l'insorgere di controversie di carattere procedurale circa il diritto del difensore di rinunciare. Ci sembra opportuno fissare un elemento concreto appunto nel senso che la dichiarazione va presentata con atto scritto da parte del difensore al giudice presso il quale pende il processo perchè altrimenti non si riesce a capire come questo atto di rinuncia possa essere documentato se non con le parole del giudice.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* A G R I M I , relatore. Onorevole Presidente, è innegabile che l'emendamento 2.5 consente una precisione maggiore rispetto al testo del Governo, mentre mi sembra che gli altri emendamenti innovino notevolmente nel concetto che il disegno di legge voleva sostenere, evitando la decorrenza dei termini. Le ragioni che ho esposto nella relazione mi inducono comunque ad esprimere parere decisamente contrario per tutti gli emendamenti, quindi anche sul 2.5 che, in definitiva, propone una revisione soltanto formale di cui non si sente la necessità.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2.

**P E T R E L L A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**P E T R E L L A .** Molto brevemente, signor Presidente, onorevoli colleghi, per dire che siamo favorevoli all'articolo 2 del progetto. Il nostro voto favorevole è **motivato** da ciò: i processi cui fa riferimento l'articolo in esame sono, in genere, quelli più gravi, e rispetto ad essi si dovrebbe procedere con la maggiore sollecitudine nell'interesse dell'imputato detenuto, dei coimputati, delle parti lese, cioè di tutti i soggetti processuali, e nello stesso interesse della giustizia.

Ancora una volta bisogna ribadire che rispetto alle parti che in questo progetto rappresentano degli avanzamenti, dei miglioramenti rispetto alla disciplina esistente, noi non siamo assolutamente contrari. Siamo invece contrari allo spirito di fondo che anima il complesso di questo provvedimento e ad alcune delle sue singole norme.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di

voto, metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 3 è stato accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

**Art. 4.**

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti deve essere redatto verbale, su apposito modulo, che va trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

*Sopprimere l'articolo.*

4.3

**ROSSI Dante**

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e della forza pubblica, nel corso di

operazioni di polizia, possono procedere alla identificazione di persone. Colui che è in grado di dimostrare la sua identità, mediante idoneo documento o mediante l'as-severazione di persona conosciuta all'auto-rità procedente o munita di idoneo docu-mento, non può essere fermato ».

4. 4 ROSSI Dante

*In via subordinata all'emendamento 4.4, sostituire il primo comma con il seguente:*

« In caso di uso di armi proprie nel corso di pubbliche riunioni, ovvero nel caso sia stato commesso un delitto con uso di armi proprie e non ne siano stati identificati l'autore o gli autori, gli agenti o ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere alla identificazione e alla perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale pos-sesso di armi proprie o di esplosivi, di per-sone che per il loro atteggiamento, o per altre circostanze obiettive, facciano fondata-mente ritenere di aver partecipato ai fatti sopra menzionati ».

4. 5 ROSSI Dante

*Al primo comma, dopo le parole: « auto-rità giudiziaria » inserire le altre: « , per impedire che un reato sia compiuto o por-tato ad ulteriori conseguenze, ».*

4. 6 ROSSI Dante

*Al primo comma, sopprimere le parole: « al solo fine di accertare l'eventuale pos-sesso di armi, esplosivi e strumenti di ef-frazione ».*

4. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-  
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-  
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-  
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-  
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,  
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,  
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,  
TANUCCI NANNINI

*Al primo comma sopprimere le parole: « strumenti di effrazione ».*

4. 7 ROSSI Dante

*Al primo comma sostituire le parole da: « o la cui presenza » fino alla fine, con le altre: « fa fondatamente ritenere di essere in possesso di armi ».*

4. 8 ROSSI Dante

*Sopprimere il secondo comma.*

4. 9 ROSSI Dante

*Sopprimere il terzo comma.*

4. 10 ROSSI Dante

*Al terzo comma sostituire le parole: « en-tro 48 ore » con le altre: « entro 24 ore ».*

4. 11 ROSSI Dante

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« In casi eccezionali di necessità ed urgenza gli ufficiali e gli agenti di polizia, per mo-tivi di sicurezza pubblica, possono proce-dere al fermo di chi rifiuta di fornire la prova della propria identità personale ».

4. 2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-  
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-  
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-  
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-  
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,  
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,  
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,  
TANUCCI NANNINI

P R E S I D E N T E . Avverto che l'emen-damento 4.1, presentato dal senatore Nen-cioni e da altri senatori, è stato ritirato.

R O S S I D A N T E . Domando di par-lare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Con l'emendamen-to 4.3 si chiede la soppressione dell'articolo. L'articolo 4 del disegno di legge introduce nella nostra legislazione la possibilità da par-te degli agenti e ufficiali di polizia di proce-dere ad immediate perquisizioni delle perso-ne sospette di essere in possesso di armi. Come è noto, la polizia non ha un potere

diretto di perquisizione personale o domiciliare perchè l'articolo 13 della Costituzione riserva al magistrato, che deve emettere provvedimento motivato, tale potere.

Il potere sostitutivo della polizia giudiziaria è regolato dallo stesso articolo 13 quanto stabilisce che provvedimenti limitativi delle libertà personali (e tra questi rientra l'ordine di perquisizione) possono essere adottati dalle autorità di pubblica sicurezza solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente nella legge. Onde il sistema costituzionale prevede come normale l'intervento del magistrato e come eccezionali quelli della polizia. Circonda di cautele queste ultime possibilità stabilendo adempimenti successivi diretti al controllo dell'operato dell'agente o ufficiale di polizia per cui i casi nei quali tale intervento è possibile rivestono non solo il carattere di eccezionalità e di urgenza ma devono essere tassativamente indicati con legge.

Il primo rilievo da muovere alla formulazione dell'articolo è che esso non è in armonia con il disposto costituzionale. Infatti l'articolo proposto, invece di dare l'elencazione dei casi nei quali ricorre la necessità e l'urgenza e ripetere pedissequamente l'espressione delle norme costituzionali, si limita a dire: « i casi eccezionali di necessità e di urgenza che non consentano un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria ».

È evidente che il disposto costituzionale viene in tal modo solo formalmente osservato. Il ripetere nella legge ordinaria la dizione « in casi eccezionali di necessità ed urgenza » significa lasciare all'agente, all'ufficiale di polizia l'individuazione dei casi concreti nei quali ricorrono l'eccezionalità, la necessità e l'urgenza. È esattamente il contrario di ciò che il legislatore costituzionale ha stabilito, cioè che i casi eccezionali di necessità ed urgenza devono essere indicati tassativamente dalla legge. È quindi il legislatore ordinario che, attenendosi ai principi dell'eccezionalità, necessità ed urgenza, deve stabilire in quali casi concreti è possibile l'intervento della polizia. Per queste motivazioni chiedo la soppressione di questo articolo.

L'emendamento 4.4 riguarda sempre le modalità di identificazione. Si tratta di rendere più funzionale, anche per gli stessi agenti di polizia incaricati, questa opera che altrimenti comporterebbe necessariamente tempi lunghi e modificazioni anche sostanziali di carattere procedurale. Si dice quindi nell'emendamento che l'identificazione può essere fatta anche mediante testimonianze di persone che siano conosciute alla autorità giudiziaria o comunque in possesso di documento che faccia fede per l'identificazione degli individui sui quali la polizia chiede l'intervento.

L'emendamento 4.5 contiene una indicazione che tende ad armonizzare due esigenze: l'esigenza di una rapida possibile giustizia e quella del massimo rispetto della libertà delle persone. Anche qui, scendendo dal caso generico e complessivo, mi riferisco ad esempio a situazioni nelle quali la partecipazione assume carattere di massa, con una identificazione esatta dei casi nei quali l'azione del riconoscimento deve esplicarsi.

L'emendamento 4.6 toglie dal generico le ragioni per le quali si perquisisce un individuo e identifica le ragioni specifiche in base alle quali questa operazione viene compiuta, cioè per impedire che un reato sia compiuto o portato ad ulteriori conseguenze, senza lasciarla come un fatto generico.

Quanto all'emendamento 4.8, esso è dovuto al fatto che la legge così come è formulata può far equivalere a sospetto la semplice presenza. Noi crediamo perciò che sia necessario far uscire da questo equivoco la formulazione della legge richiamandoci ad un motivo di sospetto reale, dicendo cioè: « fa fondatamente ritenere di essere in possesso di armi ». Perchè non basta essere presente in una manifestazione per poter essere sospettati di detenzione di armi. Ci deve essere un presupposto specifico in base al quale l'agente deve orientarsi per agire nel senso previsto dalla legge.

Con l'emendamento 4.9 chiedo la soppressione del secondo comma dell'articolo perchè mi sembra che contenga una estensione non giustificata nè dalla legge nè dalle cose. Per quanto riguarda l'emendamento 4.10, il

terzo comma di cui invoca la soppressione è abbastanza equivoco, cioè può prestarsi a delle interpretazioni diverse e contrapposte; quindi la soppressione di questo comma può rendere la normativa più chiara, meno equivoca, meno soggetta ad errori da parte dei tutori della legge. L'emendamento 4.11 si riferisce ai tempi che si vorrebbero abbreviare da 48 a 24 ore, ritenendo che 24 ore siano sufficienti per fare chiarezza su determinati reati.

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . L'emendamento 4.2 propone che si aggiunga in fine il seguente comma: « In casi eccezionali di necessità ed urgenza gli ufficiali e gli agenti di polizia, per motivi di sicurezza pubblica, possono procedere al fermo di chi rifiuta di fornire la prova della propria identità personale ». Questo comma è in stretta relazione con quanto si dice nel primo comma, dove seppure la finalità è quella di accertare l'eventuale possesso di armi esplosive e di strumenti di effrazione, è consentita l'identificazione, oltre che l'immediata perquisizione sul posto.

Ora, se una persona è senza alcun documento e rifiuta anche di dare il proprio nome e cognome in modo che non possa essere immediatamente individuata, attraverso una telefonata, attraverso un modo comunque rapido di individuazione, è evidente che deve essere consentito il fermo perchè si possa poi negli uffici meglio controllarne l'identità. Mi pare quindi che sia un corollario logico di tutto l'articolo quello di consentire appunto che il fermo possa essere effettuato per identificare la persona.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, in ordine al primo emendamento 4.3 presentato dal senatore Dante Rossi, che propone di sopprimere l'articolo, il parere non

può essere che contrario; in proposito infatti ci siamo già pronunciati, sostenendo la validità, l'opportunità e la necessità di dare agli agenti di polizia giudiziaria la facoltà di procedere all'identificazione e alla perquisizione.

Circa l'emendamento 4.4 sempre del senatore Rossi (e questo discorso può valere anche per l'emendamento 4.2 presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori), mi sembra che la materia del fermo sia distinta dall'obiettivo che con questo articolo si intende perseguire, cioè la possibilità della perquisizione, e l'emendamento potrebbe semmai essere meglio collocato tra quelli all'articolo 3. L'articolo 4 riguarda l'identificazione e la perquisizione a prescindere dal fermo, di cui si parlerà a proposito dell'articolo 3; in quella sede non sono contrario a riesaminare questi emendamenti, se i presentatori aderiscono alla mia proposta. Esprimo parere contrario all'emendamento 4.5, del quale non mi so spiegare la ragione, perchè il testo della sua seconda parte è pressochè identico al testo governativo; inoltre si dice una cosa che non sono sicuro di aver compreso bene, perchè addirittura si propone che la perquisizione venga fatta in caso di uso di armi, non per il sospetto che ci siano; cioè prima facciamo sparare, facciamo uccidere, poi perquisiamo per vedere se ci sono armi. Mi pare una cosa del tutto assurda. Non credo quindi di poter esprimere parere favorevole.

Sono contrario all'emendamento 4.6 perchè si introducono formule nuove, diverse, incomprensibili, capaci di generare confusione nella dizione del codice penale. Si parla, come dicevo ieri, di delitto tentato o di delitto consumato. E quando nella legge si parla di impedimento della consumazione, si è detto tutto quello che si deve dire.

Prendo atto del ritiro dell'emendamento 4.1. Non vedo perchè, dovendo eseguire la perquisizione, si debba fare differenza fra le armi e gli strumenti di effrazione, per cui non mi pare il caso di sopprimere le parole: « strumenti di effrazione ».

La dizione dell'emendamento 4.8 sostituisce quella abbastanza precisa del testo della legge. Si propone la formula: « fa fondata-



mente ritenere di essere in possesso di armi ». Non è che da lontano si possa « fondatamente ritenere »; solo perquisendo si può constatare la presenza o meno di armi, a meno che non si arrivi con un carro armato. E questa immagine cade a proposito dell'emendamento successivo che propone di non perquisire l'automezzo. Anche questa mi pare un'assurdità. È certamente grave il provvedimento di perquisizione di una persona ma è assurdo che dopo aver perquisito una persona non si possa dare uno sguardo alla sua automobile.

Per quanto riguarda l'emendamento 4. 10, che propone di sopprimere il terzo comma, anche questa proposta mi pare incomprensibile. Il terzo comma stabilisce delle garanzie per l'inquisito; stabilisce infatti che deve essere redatto subito un verbale di cui deve essere consegnata copia all'inquisito, mentre un'altra copia va all'autorità giudiziaria. Con la soppressione di questo comma, si consente di effettuare un atto delicato quale quello della perquisizione senza che si lasci traccia.

Con l'emendamento 4. 11 si propone di sostituire le parole: « entro 48 ore » con le altre: « entro 24 ore ». Questa proposta non ha senso perchè all'interessato viene data una copia dopo dieci minuti o dopo mezz'ora. Quindi l'emendamento porterebbe una innovazione inutile, senza considerare che anche la Costituzione fa riferimento a questo limite di tempo all'articolo 13. Quindi, complessivamente, il mio parere è contrario a tutti gli emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti rimettendomi, per quanto riguarda questo articolo di cui si vuole stravolgere la sostanza, alle motivazioni testè addotte dal relatore.

Vorrei dire al senatore Dante Rossi che non credo che sia agevole per la nostra intelligenza capire come egli possa presentare un emendamento 4. 10 con il quale propone

di sopprimere il verbale e un emendamento 4. 11 con il quale propone di inviarlo entro 24 ore all'autorità giudiziaria, anzichè entro 48 ore. Da una parte cioè si ritiene che non si debba fare il verbale, eliminando così una garanzia, dall'altra invece si vuole aumentare l'efficacia di questa garanzia proponendo che sia comunicato entro 24 ore anzichè entro 48 ore.

Sono quindi contrario a tutti gli emendamenti.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Dante Rossi, insiste per la votazione dei suoi emendamenti?

**R O S S I D A N T E .** Li mantengo tutti, onorevole Presidente.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 4. 3, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4. 4, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4. 5, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4. 6, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4. 7, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4. 8, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4. 9, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4. 10, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 4. 11, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'emendamento 4. 2.

M A R I A N I . Chiedo che questo emendamento sia accantonato per essere esaminato in sede di esame dell'articolo 3, al quale più propriamente si riferisce.

P R E S I D E N T E . L'emendamento 4. 2 resta allora accantonato.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 4.

L U G N A N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, noi comunisti votiamo a favore di quest'articolo 4. Com'è noto, determinante è stato il nostro contributo alla Camera per togliere genericità e margini di errori o di arbitrio al testo presentato dal Governo. Abbiamo ottenuto così che la perquisizione debba essere fatta solo sul posto, cioè senza spostamento e, di fatto, fermo della persona e abbiamo ottenuto che della perquisizione sia redatto apposito verbale. Abbiamo anche circoscritto i casi in cui ciò può verificarsi e cioè nei confronti di persone il cui atteggiamento e la cui presenza in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo non appaiano giustificabili.

Per queste ragioni, ripeto, votiamo a favore di questo articolo 4.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Segue un articolo aggiuntivo presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , *Segretario:*

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

Art. ...

« Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, quando ricorrono eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, allorchè si accerta che tengono una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, fa fondatamente ritenere che stanno per commettere uno o più reati punibili con la pena della reclusione, ovvero che costituiscono grave e concreta minaccia alla sicurezza pubblica.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre i fermati immediatamente in carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia immediata e comunque non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicati il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto e le ragioni dello stesso.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, senza ritardo, a cura dello stesso ufficiale e con il consenso del fermato, ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede alla convalida di fermo entro ventiquattro ore dalla comunicazione quando accerta che sussistono le condizioni che lo legittimano; se il fermo non è convalidato, il fermato viene immediatamente rilasciato.

In nessun caso, comunque, il fermo può essere protratto oltre le quarantotto ore dal suo inizio.

La convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

Quando nel corso degli accertamenti emergono nei confronti delle persone fermate indizi di reato, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 238 del codice di procedura penale e successive modificazioni ».

4.0.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

M A R I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I A N I . Chiedo che questo emendamento sia accantonato.

P R E S I D E N T E . Sta bene. L'emendamento 4.0.1 resta accantonato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

F I L E T T I , Segretario:

Art. 5.

È vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 5.

F I L E T T I , Segretario:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« È vietato prendere parte a pubbliche manifestazioni, svolgentisi in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora siano organizzate da gruppi o partiti che in qualsiasi modo si ispirino a ideologie proprie del disciolto partito fascista, facendo uso di caschi protettivi o con il volto in tutto od in parte coperto mediante l'uso di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 500.000 ».

5.3

ROSSI Dante

*Premettere al primo comma le parole:*  
« Senza giustificato motivo, ».

5.12

PETRELLA, LUGNANO, PETRONE, BOLDRINI, SABADINI, TEDESCO TATÒ Giglia, TERRACINI, MAFFIOLETTI

*Al primo comma sopprimere le parole:*  
« o aperto al pubblico ».

5.4

ROSSI Dante

*Al primo comma, sopprimere le parole:*  
« di caschi protettivi o ».

5. 10 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,  
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,  
BASSO, BONAZZI

*Al primo comma, sostituire le parole da:*  
« in tutto » *sino alla fine del comma, con le*  
*altre:* « preordinatamente coperto al fine di  
impedire il proprio riconoscimento ».

5. 5 ROSSI Dante

*Al primo comma sostituire le parole:* « dif-  
ficoltoso il riconoscimento della persona »  
*con le altre:* « impossibile o molto difficol-  
toso il riconoscimento della persona ».

5. 2 ZUCCALÀ, LICINI, CUCINELLI, VIVIA-  
NI, LEPRE, DE MATTEIS, PITTEL-  
LA, FERRALASCO, BUCCINI, FOSSA,  
VIGLIANESI, BLOISE, BERMANI

*Al primo comma, sostituire la parola:*  
« difficoltoso », *con l'altra:* « impossibile ».

5. 6 ROSSI Dante

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« L'uso di caschi protettivi o la copertura  
del volto non sono vietati quando consen-  
tano il riconoscimento della persona ».

5. 7 ROSSI Dante

*Dopo il primo comma, inserire il seguente:*

« Si fa obbligo agli appartenenti alle forze  
dell'ordine in servizio nelle pubbliche mani-  
festazioni di indossare la divisa regolamen-  
tare ».

5. 8 ROSSI Dante

*Dopo il primo comma inserire il seguente:*

« È vietato partecipare alle manifestazio-  
ni di cui al comma precedente con ogni og-  
getto che sia comunque atto ad offendere;  
striscioni, bandiere, cartelli, drappi, stendar-  
di, possono essere inastati solo con tubi di

materiale plastico completamente cavi e lo  
spessore del tubo non può essere superiore  
a 2 millimetri ».

5. 1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI  
Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASA-  
DONNA, BONINO, CAPUA, DE FA-  
ZIO, DE SANCTIS, DINARO, EN-  
DRICH, FILETTI, FRANCO, GATTO-  
NI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA,  
MAJORANA, MARIANI, PECORINO,  
PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE,  
TANUCCI NANNINI

*Sostituire il secondo comma con il se-  
guente:*

« Il contravventore è punito con l'arresto  
fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire  
duecentomila ».

5. 11 GALANTE GARRONE, PARRI, SAMONÀ,  
ROSSI Dante, OSSICINI, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, BRANCA,  
BASSO, BONAZZI

*Sostituire il secondo comma con il se-  
guente:*

« Il contravventore è punito con l'arresto  
sino a sei mesi o con l'ammenda da lire cin-  
quantamila a lire duecentomila ».

5. 13 PETRELLA, LUGNANO, PETRONE, SA-  
BADINI, BOLDRINI, TEDESCO TATÒ  
Giglia, MAFFIOLETTI, TERRACINI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« Le disposizioni di cui al presente artico-  
lo si applicano anche agli appartenenti alle  
forze dell'ordine che non siano in divisa e  
che comunque non abbiano segni esteriori  
chiaramente visibili della qualità di pubbli-  
ci ufficiali ».

5. 9 ROSSI Dante

ROSSI DANTE. Domando di par-  
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. L'emendamento  
5. 3 come tutti gli altri, che sono tra l'altro

in parte collegati, potrà forse qualificarmi come portatore di uno spirito settario e come chi vuole inveire contro qualcuno. In realtà gli emendamenti sono ispirati da una discriminante precisa che dovrebbe valere per tutti, che trae forza dalla XII norma finale della Costituzione che su questo terreno fa chiarezza assoluta. Pertanto anche quelle che possono apparire, se non sufficientemente rimediate alla luce di questa norma fondamentale della nostra Carta costituzionale, posizioni particolarmente dure e pesanti, se vengono invece rapportate a questa importantissima norma della nostra Costituzione diventano delle discriminanti necessarie e giuste.

In questo articolo si fa menzione di un certo tipo di iniziative e manifestazioni di carattere pubblico che hanno particolari caratteristiche, particolari connotati, particolari fini di pura e semplice marca eversiva di destra e quindi fascista. Per queste ragioni ho presentato l'emendamento 5.3 che tende a sostituire l'articolo 5.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.4, pur nella rigidità della legge, quale che sia il modo pratico con cui verrà attuata, non si può fare una assimilazione totale fra luogo pubblico e luogo aperto al pubblico. Luogo pubblico è quasi sempre — così almeno nella pratica comune lo dobbiamo intendere — una piazza, un ambiente difficilmente controllabile nel quale la prudenza, anche eccessiva come prevista dalla legge, può avere una sua legittima giustificazione. Ma quando si parla di luogo aperto al pubblico è implicito che si tratta di luogo chiuso nel quale il controllo è naturale, direi, data la configurazione strutturale dell'ambiente nel quale la manifestazione si svolge; quindi le forme di precauzione riguardano più che altro i componenti, i partecipanti e gli organizzatori della manifestazione e non coinvolgono come ipotesi d'insieme eventuali estranei alla manifestazione stessa. Pertanto credo sia opportuno fare questa differenziazione stabilendo una maggiore rigidità per i luoghi pubblici e una minore rigidità per i luoghi aperti al pubblico.

Con l'emendamento 5.5 mi sembra che si perfezioni l'ipotesi prevista sempre al fine del riconoscimento dicendo « preordinata-

mente coperto al fine di impedire il proprio riconoscimento ». È stato qui detto con espressione generale che non è ammissibile che, nel corso di una manifestazione, per fini che non voglio adesso esemplificare, la gente possa indossare un casco. Per usare una battuta che i colleghi mi consentiranno, potrebbe trattarsi anche di un'esigenza per ripararsi dal sole. La legge invece vuole colpire la possibilità che con questo strumento si impedisca la facile identificazione. Penso che la legge possa essere resa più chiara con le parole: « preordinatamente coperto al fine di impedire il proprio riconoscimento ». Così s'intende dire che la legge non infierisce contro l'uso di questi strumenti ma contro le finalità non naturali che agli strumenti stessi si potrebbero dare.

Con l'emendamento 5.6 chiedo di sostituire alla parola: « difficoltoso » l'altra: « impossibile ». Non sono un giurista, ma il senso comune, se volete il buon senso comune di un operaio montanaro, mi dice che « difficoltoso » è un termine troppo generico; e la genericità in questi casi può equivalere anche ad arbitrio di interpretazioni, cioè ad interpretazioni soggettive tanto sballate che diventano di fatto arbitri. Allora sembra che la sostituzione del termine « difficoltoso » con il termine « impossibile » costituisca una precisazione sostanziale e non formale di un requisito.

L'emendamento 5.7 dà una corretta interpretazione della finalità della legge. L'interpretazione migliore si dà appunto dicendo: « L'uso di caschi protettivi o la copertura del volto non sono vietati quando consentano il riconoscimento della persona ».

Ritorno alle osservazioni che ho fatto illustrando gli emendamenti all'articolo precedente.

Qui noi diamo proprio il senso corretto del disposto giuridico. L'emendamento 5.8 pone una norma tesa essenzialmente ad impedire atti preordinati di eventuali arbitri. Si dice infatti: « Si fa obbligo agli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio nelle pubbliche manifestazioni di indossare la divisa regolamentare ».

Onorevoli colleghi, potrei qui sbizzarrirmi a parlare per tre ore anche delle ultime vicende; cito quella di Firenze. Non dico che

sono fatti voluti, ma che sono fatti che si determinano anche contro la volontà, anzi senza dubbio contro la volontà delle varie componenti. Nel corso di manifestazioni, soprattutto nel corso di manifestazioni operaie e di massa, viene effettuato il servizio nel quale le forze dell'ordine non soltanto non si distinguono da eventuali provocatori che si inseriscono nelle manifestazioni stesse, ma assumono spesso comportamenti che non voglio dire favoriscono altri comportamenti irrazionali, ma che comunque determinano un clima entro il quale i comportamenti irrazionali possono esprimersi. Ripeto: fa testo il caso clamoroso e purtroppo sciagurato di Firenze, dove un certo tipo di intervento ha determinato tale situazione.

Prevedendo che a queste manifestazioni gli agenti debbano essere presenti ma facendosi fisicamente riconoscere come i tutori dell'ordine e non come forze che potrebbero essere interessate a creare confusione, a noi sembra che si faccia una precisazione necessaria e giusta, che non dovrebbe trovare difficoltà ad essere approvata.

L'emendamento 5.9 precisa ancora questo concetto, però in termini di comportamenti paritari di fronte alla legge, quando situazioni criminose possono determinarsi e coinvolgono delle persone che poi si qualificano come agenti di polizia, ma che al momento in cui l'atto si compie questa qualifica non la evidenziano con la divisa o con altri emblemi di riconoscimento.

Noi pensiamo che il trattamento ad essi riservato debba essere analogo a quello applicato agli altri cittadini. Questa ci sembra una norma che garantisce l'uguaglianza.

Signor Presidente, chiedo scusa se mi sono dilungato; con questo ho finito la illustrazione degli emendamenti da me presentati all'articolo 5 del disegno di legge.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Signor Presidente, abbiamo qui al nostro esame una nuova disciplina, che contempla l'uso dei caschi o dei mascheramenti durante le pubbliche manife-

stazioni. Vorrei ricordare al Senato che nella discussione del disegno di legge sulle armi approvato poco tempo fa si era tentato di inserire qualcosa del genere nella legge. Allora, tuttavia, la 1ª Commissione che deliberava fu contraria. Mi rendo anche conto, benchè non le approvi, delle ragioni che spingono ora la maggioranza a proporre un testo restrittivo rispetto al precedente; tuttavia vorrei far notare che nel predisporre queste norme relative ai caschi, alle sciarpe ed ai fazzoletti che si possono indossare nelle pubbliche manifestazioni si è usata una mano ben più severa che per le armi improprie. E ciò, oltre che ispirato ad una severità eccessiva, è anche illogico.

Il nostro atteggiamento pertanto vuole essere esclusivamente di richiamo alla ragionevolezza, quanto meno alla considerazione di una armonia del sistema voluto, peraltro, dalla stessa maggioranza. È chiaro che trarremo le necessarie conseguenze dal fatto che la maggioranza rifiuti di adeguare alla stessa logica le sue proposte sino al punto di voler imporre una legislazione del tutto fuori dalla realtà; anche perchè in questo modo si finisce per dare la dimostrazione evidente della rozzezza e strumentalità propagandistica nella formulazione dei disegni di legge.

Allora, ripeto, la proposta ragionevole, rispetto all'atmosfera di questa Assemblea (sia ben chiaro, perchè ben altro potrei dire sulla struttura della norma in generale), e soltanto quella di un adeguamento quanto meno approssimativo alla disciplina che meno di un mese fa abbiamo votato qui al Senato per le armi improprie. Si consideri che per i mascheramenti non si può assolutamente parlare di pericolosità analoga a quella delle « armi improprie », per cui vorremmo che al primo comma fossero premesse le parole « senza giustificato motivo ». Non vorremmo cioè che in una materia contravvenzionale in cui il fatto è punito anche per semplice colpa... (*commenti del senatore Tesauro*). Senatore Tesauro, vorrei almeno pregarla di tenere presente che in materia contravvenzionale bisognerebbe evitare certe situazioni. Potrebbe, ad esempio, capitare ad un motociclista di passare per caso nel luogo in

cui c'è una manifestazione e di essere punito con l'arresto e con l'ammenda. Mi sembra quindi che la nostra proposta sia il minimo che si possa richiedere alla coerenza giuridica di questa Assemblea.

Del resto potrei citare anche dei casi, degli esempi grotteschi; posso citare il fatto che dovrebbero andare a finire sotto i rigori della legge — ma lo hanno già ricordato altri — quelli della compagnia di Sant'Antonio o di altre congregazioni religiose che partecipano alle processioni col volto coperto da cappucci.

Certo non succederà che quelli che fanno manifestazioni pubbliche di quel genere vengano tratti a giudizio (l'applicazione di una legge è sempre selettiva), ma i manifestanti della SNIA, delle fabbriche metallurgiche, delle miniere, che escono con il loro caschetto protettivo possono essere colpiti se non si inseriscono le parole: « senza giustificato motivo ». Loro la giustificazione ce l'hanno e la traggono dal loro lavoro, dal fatto che quello è il modo nel quale lavorano e si fanno riconoscere. Questo significa per noi « giustificato motivo ».

L'emendamento 5.13 riguarda le pene. Ancora una volta richiamo gli onorevoli colleghi — se mi stanno ad ascoltare — alla coerenza del sistema. Quando con maggiore calma, minore passione e forse maggiore interesse comune (un interesse che qui si vuole ad ogni costo recidere) decidemmo sulla questione delle armi, tenemmo ben conto, quando si trattò delle armi improprie, che vi potevano essere dei fatti di minore gravità che non richiedevano l'applicazione obbligatoria dell'arresto (che può rovinare un ragazzino di 14 anni per tutta la vita). Decidemmo allora di introdurre un temperamento secondo il quale nei casi di minore gravità (intesa nel senso obiettivo e soggettivo) potesse essere applicata soltanto la pena dell'ammenda.

In questo caso abbiamo presentato un emendamento ancora più semplice, ma che si ispira al medesimo criterio. Abbiamo detto che il fatto può essere punito con l'arresto o con l'ammenda, tenendo conto del dato che la graduazione tra due pene, di diversa gravità edittale, è determinata dalle circo-

stanze di cui all'articolo 133, per cui nei casi di minore gravità verrebbe comminata ed irrogata soltanto l'ammenda.

Nella stessa orbita si è mossa anche la Sinistra indipendente con un suo emendamento che diminuisce ancora di più la pena dell'ammenda (noi abbiamo conservato quella del progetto originale). Sull'emendamento della Sinistra indipendente, che ha come primo firmatario il senatore Galante Garrone, noi non siamo contrari ma il nostro rimane come un emendamento subordinato se non passa quello.

Devo richiamare l'attenzione dei colleghi sulla opportunità di non fare cose incoerenti, di non attirare sul Parlamento il discredito da parte della pubblica opinione per la nostra attività legislativa che finisce per contraddirsi a due mesi di distanza. È questa una difesa della nostra stessa dignità parlamentare.

Poichè sono in argomento, vorrei aggiungere qualcosa sugli emendamenti presentati dagli altri Gruppi, perchè è bene interessarsene. Il primo emendamento è quello presentato dal senatore Rossi Dante e dice che è vietato partecipare mascherati a manifestazioni fasciste. Devo fare osservare che questo emendamento dice una cosa superflua perchè partecipare a manifestazioni fasciste è già considerato di per sé come reato, punibile ben diversamente e più gravemente che per il fatto del mascheramento o del casco. Vi è il reato per il fatto che c'è la manifestazione fascista. Quindi, non per negare validità all'opera svolta dal collega Rossi Dante, ma è per un invito alla coerenza e per il fatto che quest'Aula deve essere costruttiva nel fare le norme, che noi diciamo ciò. E, cioè, per affermare che ci pare pericoloso dire che è punibile chi partecipi « mascherato » ad una manifestazione fascista, quasi ad autorizzare la convinzione che « si possa partecipare » a manifestazioni fasciste, e che queste non siano vietate.

Noi voteremo a favore dell'emendamento socialista che ha per primo firmatario il senatore Zuccalà allorchè vuole meglio specificare che l'uso dei caschi o dei mascheramenti deve rendere « impossibile o molto dif-

ficoltoso il riconoscimento della persona », (quando si tratta appunto o di mascheramenti o di caschi mascheranti). Noi voteremo sicuramente a favore di questa norma che introduce un principio che tenta di ridurre a ragione appunto un progetto di norma che ci pare affrettato nella sua formulazione.

Un'altra osservazione. Secondo altro emendamento del senatore Rossi si dovrebbe fare obbligo agli appartenenti alle forze dell'ordine in servizio nelle pubbliche manifestazioni di indossare la divisa regolamentare. Ora, mi pare che non possiamo farci suggestionare dai singoli avvenimenti. Come non ci faremo suggestionare — vi prego di credere che questo è il nostro interesse — dai singoli avvenimenti che sono avvenuti in questi giorni, anche ieri, nel predisporre una legislazione che deve essere quanto più possibile corrispondente agli interessi reali della nostra civiltà politica e giuridica, così dobbiamo dire che non possiamo consentire con questa norma. È giusto che l'appartenente alle forze dell'ordine possa partecipare anche senza la divisa alle pubbliche manifestazioni, a protezione sua, talvolta, ed anche, quando è necessario, per scoprire quelle famose manifestazioni fasciste che si vogliono vietare. Dobbiamo adottare criteri di razionalità, e tali criteri preghiamo gli onorevoli colleghi di tenere presenti nella loro valutazione.

GALANTE GARRONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, illustro per primo l'emendamento 5.11 che è sostanzialmente identico all'emendamento Petrella ed altri: « Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire duecentomila ». È più largo e più generoso dell'emendamento Petrella nel senso che non prevede un minimo. Le considerazioni che dimostrano la necessità di prevedere l'alternatività della pena sono state espresse dal senatore Petrella, perciò io non mi dilungo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.10 tendente a sopprimere le parole: « di caschi protettivi o », debbo dire che ha perfettamente ragione il senatore Petrella quando dice che non dobbiamo farci suggestionare da casi particolari e che dobbiamo cercare di vedere le cose sotto un'ottica più ampia e più generale; però nessuno di noi riesce a dimenticare quanti casi si siano verificati in questi ultimi anni di giovani che hanno perduto la vita o sono stati seriamente feriti proprio perchè non avevano il casco protettivo. Credo che non possiamo assolutamente dimenticare questi fatti e credo anche che lo scopo essenziale dell'articolo 5 sia quello di consentire il riconoscimento. Ebbene, esistono caschi protettivi che consentono pienamente il riconoscimento: basta pensare a quei caschi che coprono soltanto il cranio e lasciano il viso completamente libero. Ecco perchè insistiamo su questo emendamento.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 5.1 è stato ritirato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* AGRIMI, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il senatore Petrella con un intervento sull'emendamento 5.3 ha praticamente anticipato quello che desideravo dire: l'ipotesi di manifestazioni organizzate da parte di partiti che si ispirino ad ideologie proprie del disciolto partito fascista è una ipotesi a sè considerata in modo molto più grave. Quindi non mi pare che si possa creare questa distinzione, anche perchè proprio nel corso di manifestazioni organizzate o non organizzate dal partito fascista, la nostra preoccupazione è costituita dall'infiltrazione di agenti provocatori che non sarebbero riconoscibili. Per l'emendamento Petrella 5.12 c'è da dire che la formulazione è certo più corretta da un punto di vista di dizione legislativa; le altre dizioni mi sembrano più discutibili, come quella dell'emendamento 5.7 del senatore Rossi Dante. Però in tutti questi emendamenti c'è come l'idea che sia indispensabile andare alle manifestazioni in qualche modo, tanto che ci vuole il « senza giustificato motivo »! Ma io



non riesco a vedere un giustificato motivo per andare con caschi o mascherati; se per esempio uno ha un mal di denti, indubbiamente potrebbe dover tenere una benda sul volto, ma in quel caso non glielo ha ordinato il medico di andare alla manifestazione, anzi il medico gli dirà di non andare!

Sono contrario all'emendamento 5.4 del senatore Rossi Dante, perchè mi pare che sia opportuno estendere la norma anche al caso in cui la manifestazione si svolga in luogo aperto al pubblico. Ho già espresso le ragioni per cui la Commissione, e personalmente il relatore, sono contrari all'emendamento Galante Garrone: l'uso dei caschi protettivi genera nell'opinione pubblica la sensazione che le manifestazioni siano una partenza per la guerra, o una partecipazione ad atti di guerra o di guerriglia. Queste sono quindi le ragioni principali della norma (non il voler punire chi indossa il casco): la preoccupazione dell'infiltrazione di elementi provocatori e l'impressione che provoca nell'opinione pubblica la vista di gente che cammina con i caschi o mascherata.

La stessa ragione mi induce a respingere l'emendamento 5.5 secondo il quale si dovrebbe andare a dimostrare che uno è uscito con il casco premeditadamente; si dovrebbe cioè fare una indagine psicologica, proprio sulla volontà, il che è difficilissimo. Sono contrario all'emendamento 5.2 e all'emendamento 5.6 perchè è difficile affermare che sia impossibile il riconoscimento; anche uno mascherato o con cento caschi potrebbe essere riconosciuto. Ed è più esatto parlare di difficoltà, piuttosto che di impossibilità del riconoscimento.

Sono contrario all'emendamento 5.7 per le ragioni che ho già detto a proposito di quello del senatore Petrella. Mi pare che l'emendamento 5.8 del senatore Rossi Dante tratti materia estranea: praticamente, qui stiamo disciplinando le manifestazioni e non la maniera in cui debbono vestire le forze dell'ordine. Inserire in questo articolo che le forze dell'ordine debbono essere vestite in un modo piuttosto che in un altro, in divisa o in borghese, mi sembra più un ordine di servizio da affiggere alla porta

della caserma, del tipo: si fa ordine di indossare la divisa invernale, o la divisa estiva; non credo che riguardi l'articolo di cui ci stiamo occupando.

Ci sono poi i due emendamenti Galante Garrone e Petrella che vorrebbero rendere alternativi, nella pena, l'arresto o l'ammenda; ampiamente abbiamo discusso di questo in Commissione, ma si è convenuto che la manifestazione nei modi vietati dall'articolo 5 merita una sanzione severa, nella misura indicata dal testo di legge. Vorrei poi pregare il senatore Rossi Dante di non insistere sull'emendamento 5.9. Non si può dire che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti alle forze dell'ordine, perchè queste ultime vanno vestite come loro ordinano i superiori e non mascherandosi o mettendo caschi a piacimento. Perciò le forze dell'ordine andranno alle manifestazioni come debbono andare, secondo i loro regolamenti.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario a tutti gli emendamenti per le ragioni indicate dal relatore ed anche per una ragione che sta a monte di tutte queste considerazioni. Non vogliamo infatti, se non in casi di assoluta necessità, devastare questo disegno di legge.

Vorrei però fare una dichiarazione, che credo abbia una certa importanza, a proposito dell'emendamento 5.12. Credo che, benchè ci siano esempi nelle leggi — ed il senatore Petrella ne ha citato uno — di adozioni di questa locuzione (« Senza giustificato motivo ») quando c'è un giustificato motivo, in queste circostanze il reato, benchè contravvenzionale, cessa di esistere. Questa dichiarazione ha certo meno valore di una affermazione contenuta nel testo della legge, ma ho ritenuto mio dovere farla.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Petrella e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.10, presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

CUCINELLI. Ritiriamo l'emendamento 5.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.8 presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 5.1, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.11; presentato dal senatore Galante Garrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Petrella e da altri sena-

tori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PETRELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Prendo la parola per dichiarazione di voto, non per far perdere tempo ai colleghi, ma per rimarcare un fatto grave a mio parere. Avete rifiutato anche proposte molto ragionevoli, che si inquadravano nella vostra logica. I pochi emendamenti che avevamo presentato, nella speranza che questa fosse un'occasione per migliorare la legge, costituivano un nostro andare incontro alle esigenze manifestate dalla maggioranza in sede di Commissione, dove i nostri emendamenti erano diversi. Ma soprattutto è una vera iniquità quella che è stata compiuta ora in rapporto alla pena che state comminando per un reato contravvenzionale colposo, che potrà quindi dare luogo ad arbitri in rapporto a situazioni giuridiche analoghe, contemplate in altre leggi che considerano come elementi primari fatti molto più gravi.

È chiaro che anche da ciò possiamo dedurre il metro della logica che vi ispira nella prospettazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dei due articoli aggiuntivi proposti dopo l'articolo 5. Se ne dia lettura.

FILETTI, Segretario:

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

Art. ...

« Chiunque, pur avendo conoscenza che, nel corso di una riunione illegittima o legittimamente vietata dall'autorità amministrativa competente, sono in atto violenze e minacce, continua a partecipare alla riunione, è punito, per ciò solo, con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno.

Gli istigatori o gli organizzatori della riunione illegittima o legittimamente vietata che, a conoscenza delle violenze e delle minacce, non impartiscono l'ordine di allontanamento ai presenti, sono puniti, per ciò solo, con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno.

Qualora nel corso della riunione viene commesso uno o più dei seguenti delitti: lesione personale grave o gravissima, omicidio volontario, preterintenzionale o colposo, strage, rissa, incendio, danneggiamento seguito da incendio, pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento, attentato alla sicurezza degli impianti di energia elettrica, del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni, furto, danneggiamento, devastazione o saccheggio, violenza privata e sequestro di persona, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate di un terzo.

Chiunque, in qualsiasi riunione, si introduce allo scopo di commettere o di fare commettere in danno dei partecipanti alla riunione ovvero da parte di questi ultimi o di terzi uno dei delitti indicati nel comma precedente, è punito, per ciò solo, con la pena da uno a tre anni di reclusione ».

5.0.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

Art. ...

Le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate quando, nel corso delle riunioni, sono commessi delitti in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.

Chiunque è punito per i reati previsti dall'articolo precedente risponde solidalmente dei danni arrecati dagli autori materiali dei reati.

5.0.2 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

ENDRICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRICH. Non ho bisogno di molte parole per dare ragione dell'emendamento 5.0.1, che mi sembra chiaro e preciso nella sua formulazione e che in sostanza si illustra e si raccomanda da sè.

Con tale articolo aggiuntivo proponiamo che siano comminate delle pene per alcune nuove ipotesi criminose, che si riferiscono allo svolgersi di riunioni illegittime, in cui vengono commesse violenze o sono espresse minacce. Mi domando subito se per il fatto di contemplare nuove ipotesi criminose questo articolo aggiuntivo che proponiamo possa essere considerato come uno strumento di incivile repressione e di odiosa persecuzione.

Qui bisogna intendersi. Si ha fiducia o non si ha fiducia nella funzione preventiva della pena? È una questione di principio, elementare, fondamentale, che qualche volta sembra essere dimenticata in questa curiosa altalena, alla quale assistiamo, d'una legislazione permissiva e rinunciataria e d'una le-

gislazione che si sforza di correre ai ripari e ai recuperi. Se non si ha fiducia nell'azione deterrente delle pene, non rimane che abolire il codice penale e tutte le leggi penali, che diventano un ciarpame inutile. Questo è il discorso che fu fatto una volta da Enrico Ferri in polemica col senatore Luigi Lucchini, il quale sosteneva che la società non ha bisogno d'essere difesa. E noi ingenui — diceva Enrico Ferri — che ci affanniamo a proteggere la società civile dall'assalto dei malfattori! E concludeva ironicamente dicendo che la conseguenza logica è la soppressione delle leggi penali, di tutte le pene e anche delle cattedre di diritto penale.

Se si ritiene invece che sia necessario esercitare, mediante la pena, una contropinta che si opponga alle spinte, ai propositi, alle suggestioni criminose, tale contropinta deve essere decisamente attuata e va innalzata una barriera a protezione dell'ordine sociale. Che quella preventiva sia la funzione precipua della pena lo hanno detto non solamente insigni giuristi del passato, ma lo ha detto in seno all'Assemblea costituente il professor Giovanni Leone, oggi Capo dello Stato.

Da alcuni settori politici sono state espresse preoccupazioni e perplessità circa la sorte delle libertà democratiche e circa il rispetto della persona umana, rispetto garantito dalla Carta costituzionale. Noi diciamo che quelle libertà e quel rispetto vengono meno quando è diffuso nella società il senso di panico, il senso di paura su cui ha posto l'accento ieri il senatore Bettiol nel suo bellissimo intervento e di cui hanno parlato stamane l'onorevole relatore e lo stesso Ministro guardasigilli.

In un paese in cui in molte città, dopo il tramonto, le strade sono deserte, la circolazione è quasi cessata e i cittadini sono barricati nelle case perchè sono costretti a trepidare ad ogni istante per la loro incolumità, in un paese percorso da brividi di terrore, le libertà e il rispetto della persona umana sono annullate, non esistono più. Questa purtroppo è la situazione dell'Italia d'oggi e non si può fingere di ignorarla.

In definitiva il problema è quello di ripristinare i diritti costituzionali, che rischiano

di esistere soltanto sulla carta. Il problema è di salvare quei diritti che sono sommersi dalla marea crescente della delinquenza, d'una delinquenza sempre più audace, spavalda, brutale, agguerrita, organizzata.

L'articolo aggiuntivo che proponiamo mira a garantire il regolare svolgersi della vita e della dialettica democratiche, le quali devono procedere sul terreno della legalità e non devono essere la fonte o il pretesto per attentati, tumulti drammatici, avvenimenti sanguinosi.

Il primo comma dell'articolo che proponiamo prevede la punizione di coloro che continuano a partecipare a riunioni in cui sono in atto violenze o minacce. Sono puniti — vengo al secondo comma — gli organizzatori che non sciolgono tali riunioni quando si verificano violenze o minacce, le quali sono spesso il prodromo di più tragici, luttuosi accadimenti.

Sono aumentate — terzo comma — le pene previste nei due commi precedenti se vengono commessi nel corso della riunione reati di particolare gravità e tali da suscitare il più vivo allarme sociale.

Sono infine — quarto comma — puniti severamente i sobillatori, gli agenti provocatori, sui quali ricade la responsabilità del tralignare delle riunioni già di per se stesse illegittime perchè vietate dall'autorità amministrativa competente.

Insomma si vuole impedire che le riunioni in questione, qualunque sia il colore politico dei partecipanti, diventino fonte, fomite e matrice delle vicende esecrande e esecrabili che da qualche tempo sconvolgono, dilanano, funestano il nostro paese. (*Applausi dall'estrema destra*).

P E P E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* P E P E . Noi della Destra nazionale abbiamo proposto a giusta ragione l'inserimento di un altro articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5.0.1 testè illustrato dal senatore Endrich perchè ci sembra più che giusto che venga previsto un aumento di pena a carico di chi commette un delitto nel corso di riu-

nioni in danno di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblici servizi.

Non si dimentichi che con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si vuole stroncare ogni forma di terrorismo e di delinquenza e si vuole garantire una maggiore efficienza alle forze dell'ordine. Per cui non v'è chi non veda la necessità di mettere veramente e seriamente una buona volta le forze dell'ordine nella condizione di poter compiere il loro dovere in piena tranquillità e serenità di spirito.

Con l'altro comma dell'articolo aggiuntivo poi si chiede che coloro i quali si siano resi colpevoli dei reati previsti dall'articolo aggiuntivo testè illustrato vengano chiamati a rispondere per il risarcimento dei danni solidalmente con gli autori materiali dei reati. Lo Stato come qualsiasi privato cittadino se viene danneggiato va indiscutibilmente risarcito. Lo Stato in passato ha subito danni per centinaia e centinaia di milioni, danni tutti causati da coloro i quali si sono dati ad atti di vandalismo. È giusto, quindi, che vengano previste delle norme legislative quali quelle da noi auspiccate, che tendano a frenare il più possibile, una buona volta, questo stato di cose che sta sempre più degenerando. (*Applausi dall'estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* **A G R I M I , relatore.** Onorevole Presidente, il primo articolo aggiuntivo, il 5.0.1, tocca uno dei diritti costituzionali più delicati, quello garantito dall'articolo 17 della Costituzione, il diritto di riunione. Mi pare che il diritto di riunione sia già abbastanza considerato anche in questo stesso disegno di legge. Le sanzioni previste per le riunioni illegali sono già previste nello stesso disegno di legge di cui ci occupiamo. Mi pare molto pericoloso introdurre, come fa l'articolo 5.0.1, la considerazione di ipotesi delittuose che possono anche verificarsi nel corso di queste riunioni, ma che vanno identificate e punite per conto proprio, senza — attraverso la previsione dell'ipotesi delittuosa — incidere nel sacrosanto diritto costituzionale

di riunione e indirettamente arrivare a compromettere il diritto di riunione.

Se si commettono violenze, saranno puniti; se si commettono omicidi addirittura, ne saranno identificati gli autori che saranno puniti. Ma non si può — ripeto — indirettamente condizionare e finire con il negare un diritto come quello di riunione, diritto costituzionalmente sancito e garantito. Per questa ragione sono contrario al 5.0.1.

Sono poi contrario al 5.0.2, dove si parla di un aggravamento di pene quando il delitto, nel corso di riunioni, è commesso in danno di pubblici ufficiali. Mi pare sufficiente la norma dell'articolo 61, n. 10, del codice penale, che prevede un'aggravante quando qualsiasi delitto è commesso in danno di un pubblico ufficiale.

Per queste ragioni, il parere della Commissione è contrario.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Il parere è conforme alle ragioni e alle conclusioni espresse dall'onorevole relatore.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

Art. 6.

Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro og-

getto atto ad offendere, nonchè le munizioni e gli esplosivi.

Le armi da guerra e tipo guerra confiscate debbono essere versate alla competente direzione di artiglieria che ne dispone la rottamazione e la successiva alienazione, ove non le ritenga utilizzabili da parte delle forze armate.

Le armi comuni e gli oggetti atti ad offendere confiscati, ugualmente versati alle direzioni di artiglieria, devono essere destinati alla distruzione, salvo quanto previsto dal nono e decimo comma dell'articolo 32 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Le munizioni e gli esplosivi confiscati devono essere versati alla competente direzione di artiglieria, per l'utilizzazione da parte delle forze armate, ovvero per l'alienazione nei modi previsti dall'articolo 10, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o per la distruzione.

Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche alle armi, munizioni e materie esplodenti confiscate in seguito a divieto della relativa detenzione disposto a norma dell'articolo 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

(È approvato).

#### Art. 7.

L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto

partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

*Sostituire l'articolo col seguente:*

« L'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

” Ai fini della XII disposizione transitoria e finale, comma primo, della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà o la violazione dei diritti dell'uomo garantiti dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista ed in particolare antisemitica, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ” ».

7.1

Rossi Dante

**R O S S I D A N T E .** Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**R O S S I D A N T E .** Propongo la sostituzione integrale dell'articolo 7 perchè mi sembra (non vorrei che apparisse presunzione) che la formulazione di questo articolo possa essere meglio fatta in termini esplicativi e interpretativi della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione. La dizione da me proposta mi sembra molto più precisa non soltanto nell'indicazione delle cose che costituiscono tentativo di ricostituzione del partito fascista, ma anche nella in-

dividuaione di situazioni reali, concrete, precise contro le quali questa attività si dirige.

Nell'emendamento si parla appunto di « quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà o la violazione dei diritti dell'uomo garantiti dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni ed i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda nazista ed in particolare antisemitica » — il fascismo, per la verità, fu meno duro in Italia rispetto alle forme aberranti che esso assunse, per esempio, in Germania — « ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

Quest'ultima parte mi sembra assai pertinente perchè molte di queste manifestazioni attraverso le quali ogni giorno constatiamo il risorgere di questa presenza fascista nel nostro paese si riferiscono proprio a queste espressioni, a parte i casi clamorosi di violenza dei quali parliamo. Mi sembra quindi che questo emendamento non inficia in niente lo spirito fondamentale della legge voluta dalla maggioranza. Di conseguenza credo che esso dovrebbe avere il consenso unanime sul piano sostanziale in quest'Aula, essendo la norma particolarmente adeguata, proprio per la maggiore incisività e lucidità, al proposito espresso dalla maggioranza democratica di questa Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

\* **A G R I M I , relatore.** L'emendamento del senatore Rossi Dante mi sembra una ripetizione senza alcun pregio di maggiore perspicuità rispetto al disegno di legge governativo. Sono pertanto contrario all'emendamento stesso.

**R E A L E , Ministro di grazia e giustizia.** Come ha detto il relatore, dall'esposizione del

senatore Rossi Dante mi sembra si ricavi che egli è favorevole al testo proveniente dalla Camera. Le sole modificazioni proposte, e cioè il richiamo ai diritti dell'uomo, come se non fossero compresi nella Costituzione sotto la locuzione di libertà, e la specificazione che la propaganda antirazzista comprende anche quella antisemitica, mi sembrano del tutto superflue. Pertanto sono contrario all'emendamento del senatore Rossi Dante ritenendolo inutile.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 7.

**M O D I C A .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**M O D I C A .** Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la mia dichiarazione di voto si riferisce all'articolo 7 ed ai successivi fino all'articolo 13 compreso, che sono tutti relativi al perfezionamento delle norme della legge del 1952 di attuazione della dodicesima disposizione finale della Costituzione e all'inasprimento, in particolare, delle sanzioni previste da quella legge per il reato di ricostituzione del partito fascista.

Questi articoli hanno subito nella discussione alla Camera dei deputati importanti miglioramenti dovuti anche al contributo del Gruppo dei deputati comunisti. Desidero comunque fare alcune osservazioni anche in relazione a quanto ha detto a questo proposito il senatore Bettiol. Vorrei ricordare che nel 1952, nel dibattito a Montecitorio che portò all'approvazione di questa legge, l'onorevole Scelba, allora Ministro degli interni, ebbe a dire: « Il non applicare la legge è un cattivo esempio che il Governo non può dare ai cittadini. Le leggi saranno buone o cattive, se cattive potranno essere modificate, l'opinione pubblica potrà chiedere di renderle più aderenti ai bisogni, ma quando le leggi ci sono bisogna farle rispettare ed in presenza della

norma costituzionale il Governo non potrebbe comportarsi diversamente ».

Giuste parole, ma chiediamoci oggi, a distanza di ventitrè anni da quel dibattito, come si deve rispondere alla domanda che lo stesso onorevole Scelba poneva in quella seduta a se stesso ed al Parlamento quando si chiedeva: « Raggiungerà la legge lo scopo? »

« È un quesito grave », aggiungeva l'onorevole Scelba, « nessuno può rispondere con certezza perchè sappiamo che le leggi non bastano, perchè l'applicazione della legge non è affidata soltanto al potere esecutivo, alla polizia, ma anche ad altri organi dello Stato ». Ebbene, oggi noi ci troviamo a discutere di nuovo di queste norme, ci troviamo a discutere di un inasprimento delle sanzioni e delle pene allora previste e con ciò stesso dimostriamo a noi stessi e al paese che il pericolo della riorganizzazione del partito fascista che sembrava rilevante nel 1952 appare oggi più grave di allora. Dunque la presenza di questa legge, per il fatto che essa non è stata applicata, non è servita ad impedire che questo pericolo continuasse a pesare sulle nostre istituzioni. E non possiamo non domandarci perchè questo sia avvenuto nel momento in cui ci accingiamo a tornare di nuovo su questa legge per riconfermarne la validità, perfezionarne le norme e inasprirne le sanzioni. Perchè si è verificato questo fallimento? Perchè il pericolo fascista oggi è presente più di quanto non fosse nel 1952?

Vorrei fare soltanto una brevissima considerazione, perchè già quest'argomento è stato trattato ieri dal compagno Perna in modo estremamente chiaro ed efficace. Vorrei ricordare (e risulta dagli atti stessi di quella discussione parlamentare del 1952) che in quelle stesse settimane, mentre il Parlamento discuteva ed approvava quella legge, nella capitale della Repubblica in vista delle elezioni comunali che qui si dovevano svolgere si conduceva la cosiddetta « operazione Sturzo », operazione che fallì, come tutti quanti ricordiamo, ma che non fu senza conseguenze se per ben 10 anni dopo quel tentativo, fino al 1962, si è avuta alla direzione della capitale della Repubblica, della più grande amministrazione comunale d'Italia, una politica, una coalizione che ha meritato il titolo di

clerico-fascista. E ancora oggi che sono passati tanti anni non solo dal 1952 ma anche dal 1962 questa politica ogni tanto manifesta dei sussulti nella vita di questo che non è certo l'ultimo borgo d'Italia.

Voglio dire che il pericolo fascista si alimenta perchè sussistono tendenze a suscitare o a rincorrere a destra, sullo stesso terreno su cui lavorano le forze dell'eversione fascista, moti irrazionali della pubblica opinione, perchè sussistono tendenze all'utilizzazione aperta o furbesca degli apporti che possono venire dai gruppi che si richiamano al passato fascista e che ne rinnovano le violenze, accompagnate da certi elementi di intimidazione e di pressione nei confronti di queste forze perchè si lascino utilizzare, perchè non rompano le regole di un certo gioco, pretendendo troppo in cambio di questa loro utilizzazione. È lavorando su questo terreno da parte di forze democratiche, di forze della maggioranza, che si alimenta oggettivamente il pericolo fascista. È questa la causa principale per cui in tutti questi anni il pericolo fascista, nonostante le norme della legge del 1952, non è stato effettivamente stroncato. Ora queste norme sono importanti, ma più importante e qualificante sarebbe rompere effettivamente e definitivamente ogni collegamento politico, finirla con la rincorsa a destra di moti irrazionali di opinione sui quali si innesta la provocazione e l'eversione fascista, finirla con la politica del doppio binario, finirla con ogni tentativo di utilizzare l'apporto di gruppi di destra per determinate operazioni politiche e togliere definitivamente e per sempre a chi si richiama al fascismo qualsiasi speranza e possibilità di inserimento nel gioco democratico, e nella stessa elaborazione legislativa. Ma purtroppo abbiamo dovuto constatare anche in questa discussione che un taglio deciso con il passato, anche quando si tratta di una legge di così grande importanza per la vita della nostra Repubblica e in un momento politico così grave, non lo si vuole ancora compiere, un vecchio indirizzo non lo si vuole ancora definitivamente accantonare, e così ci si presta ancora alla speculazione delle forze della destra.

In particolare, vorremmo dire alla maggioranza, vorremmo dire soprattutto al Governo, che forse dopo ventitrè anni dall'appro-



vazione della legge del 1952 si potrebbe chiedere conto al Governo stesso di che cosa si sia fatto di quell'ordine del giorno presentato nella seduta della Camera dei deputati del 10 giugno 1952, votato dalla Camera dei deputati ed accettato dal Governo, nel quale si invitava il Governo ad istituire severe sanzioni disciplinari a carico di quei dipendenti statali di qualsiasi ordine e grado che comunque contribuissero a promuovere e ad organizzare sotto qualsiasi forma il disciolto partito fascista. La votazione di quell'ordine del giorno dimostra che il Parlamento già allora aveva presente con grande sensibilità il problema dell'orientamento da imprimere ai corpi dello Stato, ai dipendenti pubblici, il problema della loro fedeltà al giuramento prestato e quindi la necessità di un impegno del Governo perchè queste forze dello Stato venissero richiamate al senso del loro dovere verso la suprema legge della Repubblica.

Il Governo accettò quell'ordine del giorno « a titolo di studio ». Ebbene, mi pare che sia il caso di sapere se dopo ventitrè anni gli « studi » decisi dal Governo del tempo siano stati in qualche modo e da qualcuno perseguiti e se si intenda lavorare seriamente e con impegno perchè ogni connessione, ogni complicità, ogni collegamento tra l'eversione fascista e gli apparati dello Stato venga reciso con la severità e la fermezza necessarie.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista a tutti gli articoli che vanno dal 7 al 13 della presente legge, intendo rinnovare il fermo invito alla vigilanza democratica e antifascista, all'operatività di una politica di governo che sappia effettivamente rimuovere le cause profonde della persistente pericolosità dell'eversione fascista nel nostro paese. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, penso

che le norme contenute negli articoli dal 7 al 13 avrebbero avuto bisogno di un'approfondita discussione. Nella discussione generale ho evitato di approfondirle perchè ritenevo che in un provvedimento diretto alla tutela dell'ordine pubblico (e l'ho detto sintenticamente) queste norme potessero essere considerate intrusive. Sono infatti norme eterogenee, che non sono armoniche con i fini del provvedimento. Il Ministro, nella sua replica, criticando la mia posizione, mi ha attribuito delle espressioni che non ho detto. « Queste norme sono appiccicate ». Io non l'ho detto, ho detto che sono delle norme assolutamente eterogenee.

Premetto, onorevoli colleghi, che noi non voteremo contro le modifiche alla legge Scelba perchè ci riteniamo assolutamente estranei; sentiamo il dovere di criticarle per il loro contenuto, come abbiamo criticato anche la legge Scelba, ritenendo che siano una disinvoltata interpretazione della norma costituzionale contenuta nella XII disposizione finale della Costituzione.

Voglio far presente in questa dichiarazione di voto, perchè sia chiara la nostra posizione, che riteniamo di essere di fronte ad un'ennesima prova dell'incapacità a legiferare e a far funzionare la macchina dello Stato. Ricordo agli illustri colleghi e al senatore Modica che mi ha preceduto che le leggi contro la riorganizzazione del partito fascista, (e ieri ho ricordato le origini della norma stessa, ho ricordato la dinamica di approvazione della norma e le varie tesi che si sono scontrate) sono state finora tre: il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 195, la legge 3 dicembre 1947, n. 1546 e infine la legge 20 giugno 1952, n. 645, la famosa legge Scelba. A queste si aggiunge oggi parte di questo provvedimento legislativo; pertanto nel giro di 30 anni il Parlamento ha approvato 4 leggi, salvo un'eccezione, mai applicate dalla magistratura.

Mi pare, onorevole Ministro, che questo fatto sia emblematico (se volete adoperare un termine di moda), sia significativo, perchè il legislatore in trenta anni ha dimostrato la sua incapacità o la sua impotenza, giacchè di fronte alla tesi da noi ritenuta assurda, della rinascita del movimento fascista, sottolinea-

ta da discorsi paludati, aulici da parte di responsabili della politica nazionale in tutte le sedi, nelle piazze, nei consigli provinciali, regionali, comunali ed anche in Parlamento, di fronte a questa corale constatazione da parte di una maggioranza estesa, dal Partito liberale fino al Partito comunista, con le frange degli extraparlamentari di sinistra che vociano a ventimila lire al giorno per individuo, dinanzi al Senato, come hanno vociato dinanzi alla Camera, ebbene, questa folla oceanica di persone, che rappresentano il 90 per cento del popolo italiano, in 30 anni non è stata capace di offrire una legge efficace. Certo, perchè le previsioni non hanno trovato riscontro nella realtà.

Si deve concludere allora che le norme sono frutto di demagogia e di speculazione elettorale; altrimenti non appare altra ragione. Si vogliono confondere in un unico fatto disposizioni riguardanti le forme più aberranti di criminalità e la persecuzione di manifestazioni che possono essere ideologiche e che integrano certamente reati di opinione, ma proprio la sinistra extraparlamentare, la sinistra parlamentare, la sinistra socialista fino al Partito liberale, in tutte le sedi hanno contestato la costituzionalità dei reati di opinione. Si sono fatte riunioni apposite, a Firenze si tenne un grande raduno con la presenza di illustri cultori del diritto, e con la presenza anche, piccola ma vivace, dell'onorevole La Pira che faceva mostra della sua conoscenza dei fenomeni.

È un modo di procedere che si può spiegare solo con l'intendimento di colpire e squalificare degli avversari o competitori elettorali. Non c'è altra ragione, perchè la malafede trabocca, fuoriesce da queste manifestazioni. La confusione però non denota l'impidezza logica e intendimento sincero di tutelare l'ordine pubblico; ecco il punto che ci interessa maggiormente. Dicevano i vecchi teologi: « Tienti sempre alle distinzioni se vuoi giungere alla verità ed evitare l'errore, poichè l'errore nasce più spesso a non voler distinguere e dal confondere cose diverse tra loro ». È l'errore che notiamo nella pretesa di una riforma pressochè completa della stessa legge Scelba. Di detta legge ci aveva avvertito un illustre penalista, non cer-

to di nostra parte, il Nuvolone, che contiene una singolare miscela di concetti, di pseudoconcetti paralogici ed emozionali, fonte di incertezze e di difficoltà per il giudice chiamato ad applicarla. Ebbene, dobbiamo notare oggi che l'articolo 7 (e sappiamo qual è la storia di questi mutamenti; conosciamo i contrasti, il chiasso che hanno fatto non i comunisti, che si sono dimostrati molto più intelligenti, ma i socialisti ed i gruppi parlamentari del Partito socialista per dare alla legge un carattere di antifascismo, che è antistorico, superato, inconcludente nella sua realtà, al di fuori della realtà, della legge, della storia, della Costituzione) ci propone una modifica della stessa definizione dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, senza per nulla migliorare nè chiarire i concetti, anzi gli pseudoconcetti del testo vigente, come la legge 3 dicembre 1947 volle modificare il contenuto definitorio del precedente decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945 e la legge Scelba volle modificare definitivamente, si disse, il precetto definitorio contenuto negli articoli 1 e 2.

Ora siamo alla quarta definizione e speriamo che sia l'ultima perchè sono passati trent'anni caratterizzati da inoperatività della legge, tanto che il senatore Scelba nel 1961 da quel banco — e vi prego di andare a rileggere gli atti parlamentari — sostenne, in un lunghissimo intervento, l'inapplicabilità assoluta, l'inconcludenza della sua legge, giustificandola con il fatto che questa legge aveva fatto il suo tempo e non vi erano più le condizioni storiche obiettive per la sua applicazione. Pertanto la dichiarò assolutamente superata. Era l'autore che rinnegava non se stesso, ma dichiarava che il tempo era passato ed eravamo in tempi ben diversi da quelli che dettarono le leggi confluite successivamente nella legge Scelba.

Ad integrare l'ipotesi di riorganizzazione del disciolto partito fascista secondo le novelle non è solo un'associazione o un movimento, ma è anche un gruppo di persone non inferiore a cinque. Abbiamo così una confusione di figure criminose veramente singolari. Viene accomunato, con uno strabismo di cui vediamo le conseguenze anche apparenti, un grosso partito rappresentato da venticin-

que anni in Parlamento a 5 fanatici o agenti provocatori dediti all'uso delle armi o degli esplosivi, secondo quanto prevede il capoverso dell'articolo 7-bis del disegno di legge. Questa strana commistione e confusione di ipotesi appare voluta dai nostri più feroci avversari e perseguita con un'azione costante che ha voluto dimenticare anche l'esigenza, la necessità, l'urgenza di provvedere al varo di un disegno di legge trasformandolo in legge dello Stato per la tutela dell'ordine pubblico, di quel bene comune di cui abbiamo parlato ieri.

Ebbene, a questi fa difetto non solo il minimo senso giuridico, ma una qualsiasi esperienza di buona tecnica legislativa. La fattispecie di reato che risponde a diverse categorie di fatti andrebbe comunque distinta e preveduta in appositi articoli di legge per evitare la confusione e il disordine legislativo.

Come vedete, vi diamo anche consigli di tecnica legislativa in questa materia. Ma questa è solo una conferma di quanto avevamo già osservato in altra sede, cioè dell'errore di fondo che consiste nella pretesa di voler dare, con un articolo di legge ordinaria, una interpretazione della dodicesima disposizione della Costituzione, tanto che il senatore Branca, che è stato illustre presidente della Corte costituzionale, diceva dal suo banco che la dodicesima disposizione — sono sue parole, non mie — finale della Costituzione « è un reato », venendo meno ad un'interpretazione letterale e logica della Costituzione. La XII disposizione finale è un divieto costituzionale, dettato da ragioni di carattere sto-

rico, di carattere politico, da ragioni contingenti che sono state rese evanescenti col trascorrere del tempo e col fluire della società verso nuovi obiettivi, verso nuovi sbocchi. È una conferma di quanto avevamo già osservato, di un errore di fondo. Il costituente aveva voluto riferirsi, ripeto, ad un fenomeno storico del passato, con un preciso richiamo a un dato legislativo, cioè al regio decreto 2 agosto 1943, n. 704, col quale fu disposto lo scioglimento del Partito nazionale fascista. E vi ho ricordato anche la precisazione fatta in materia dall'onorevole La Pira e dall'onorevole Togliatti che insistettero perchè fossero specificati e collocati nel tempo i fenomeni politici. Vi ricordo anche il voto contrario dato alla legge Scelba dal Gruppo comunista, pronunciato attraverso la parola autorevole di un giurista intelligente come il senatore Terracini.

Venendo al contenuto, i nuovi legislatori invece, dimentichi del passato, dimentichi dell'interpretazione della Costituzione, dimentichi delle più elementari regole giuridiche, cercano di colpire fatti attuali, diversi, che non rientrano nelle ipotesi del passato indicate nella XII disposizione e credono perciò di sostituire la loro pretesa alla dimostrazione di un nesso tra il presente e il passato.

Ma proprio l'imprecisione, la difettuosità, l'ambiguità della legge è il migliore indizio della fallacia dell'opinione dai nuovi legislatori sostenuta.

Venendo poi all'articolo 8, notiamo un altro assurdo, forse ancora più grande, se è possibile, di quello già notato nell'articolo 7.

## Presidenza del Vice Presidente VENANZI

(Segue N E N C I O N I). È proposto un nuovo testo in sostituzione dell'articolo 4 della legge Scelba, che aggrava l'elemento di incostituzionalità che già conteneva tale legge. Al primo comma viene punito chiunque faccia propaganda per la costituzione di un movimento, di un'associazione o gruppo aventi caratteristiche e perseguiti le finalità indi-

cate dall'articolo 1 della stessa legge Scelba, oggi modificato dall'articolo 7 del disegno di legge. Ebbene, nell'articolo 1 della legge Scelba è previsto e punito il fatto di un'associazione, movimento o gruppo dedito ad una attività meramente propagandistica, come l'esaltazione, la denigrazione e l'apologia. È così realizzato un paradosso. Qui avevamo

già accennato al fatto che la legge Scelba è una barbara reliqua. Si tratta della punizione di coloro che isolatamente facciano propaganda per lo svolgimento di una propaganda in forma associata. Questa aberrazione deriva dal fatto di non aver voluto tener conto dell'insegnamento della Corte costituzionale (la quale, presieduta dall'onorevole De Nicola, nella sentenza n. 1 del 16 gennaio 1957, aveva ben chiarito che l'attività pericolosa per le istituzioni è punibile in quanto si concreti in azione materiale, ma che deve assolutamente risultare estranea a qualunque punizione la semplice espressione del pensiero, anche perchè questo è in relazione al contenuto di altre sentenze che hanno posto nel nulla articoli del codice penale come quelli relativi agli attacchi o a un'azione che si traduca in un'aggressione del « sentimento nazionale ». La Corte costituzionale ha cancellato tutto questo. A nostro avviso ha fatto male, ma seguendo questa linea è stata perlomeno coerente.

Ci aveva avvertito la Corte allora che « l'apologia del fascismo per assumere carattere di reato deve consistere non in una difesa elogiativa ma in un'istigazione diretta a commettere un fatto rivolto alla detta riorganizzazione e a tal fine idoneo ed efficiente ».

Il risultato di questo nuovo portato dei nuovi legislatori è che anche lo storico De Felice è stato accusato di simpatia per il fascismo e potrebbe essere denunciato. A noi non interessa nulla, ma interessa la corretta azione di produzione legislativa.

Nella successiva sentenza del 25 novembre 1958, n. 74 sempre la Corte ...

**P R E S I D E N T E .** Senatore Nencioni, guardi che sta oltrepassando il termine di quindici minuti per la dichiarazione di voto.

**N E N C I O N I .** Signor Presidente, non ritengo di meritare questo richiamo ...

**P R E S I D E N T E .** L'avvertivo soltanto ...

**N E N C I O N I .** Voglio semplicemente far presente che faccio una dichiarazione di

voto sugli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Pertanto se il Presidente ritiene, la dichiarazione di voto la ripeto sui singoli articoli.

**P R E S I D E N T E .** Questa è ... una questione di cumulo che potrebbe essere sottoposta al ministro Visentini.

**N E N C I O N I .** Comunque volgo al termine. Debbo però ripetere che non parlo per semplice dichiarazione di voto su una norma, ma su una serie di norme. Avrei potuto anche dividere il mio intervento in più dichiarazioni. Ritornando al merito, osservo che nella successiva sentenza del 25 novembre 1958 la Corte costituzionale chiariva, a proposito della figura di manifestazioni fasciste, prevista dall'articolo 5 della legge Scelba, che doveva trattarsi non già di semplici atteggiamenti o comunque di manifestazioni del pensiero tutelate dall'articolo 21 della Costituzione, bensì di espressioni tali da determinare un pericolo concreto. Cioè il giudice penale deve interessarsi delle modificazioni del mondo esterno, non di quello che Carnelutti definiva il momento psicologico dell'azione antiggiuridica, ma del momento fisico dell'azione. La Corte costituzionale con la sua giurisprudenza, confermata in prosieguo di tempo fino ad oggi nell'era Bonifacio, ha confermato un principio essenziale e irrinunciabile dello Stato di diritto contro la protervia e la sopraffazione dei legislatori del 1952.

Ed un valoroso cultore del diritto penale impegnato politicamente a sinistra, Carlo Fiore, nel suo recente volume « I reati di opinione » stampato nel 1972 a Padova, ha ribadito, a pagina 178, che secondo i principi della Costituzione si può punire un inizio di attività esecutiva del tentativo di lesione di bene, mentre « il diritto penale democratico ...

**P R E S I D E N T E .** Senatore Nencioni, la prego di concludere.

**N E N C I O N I .** ...deve rinunciare alla penalizzazione del tradimento ideologico ».

L'avete sostenuto voi (*rivolto ai banchi della sinistra*); lo sostengono i vostri giuristi.

Ma vi è un altro aspetto che qui interessa nella già ricordata sentenza n. 74. La Corte costituzionale ci aveva avvertito che considerando il testo degli articoli 4 e 5 della legge Scelba nella loro interpretazione letterale si può giungere a punire anche parole o gesti del tutto innocui. E ancora più grave il caso appare ove si pensi che è consentita dall'articolo 13 l'applicazione di misure di sorveglianza e di confino per coloro che facciano parte di associazioni.

Onorevoli colleghi, ho finito. Voglio semplicemente ricordare per completare il nostro pensiero che è veramente strano — e ci rivolgiamo al Ministro e anche al relatore che se ne è fatto portavoce — che, quasi per chiedere scusa all'Assemblea, il disegno di legge all'articolo 5 fa presente che tutte queste norme cadranno nel nulla con il varo del codice di procedura penale. Voglio fare una osservazione. L'articolo 10 della legge Scelba diceva: la presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, cesseranno di avere vigore appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia nel codice penale. Pertanto questa norma è analoga a quella già contenuta nella legge di 23 anni fa! Abbiamo aspettato 23 anni e ancora si riparla di norme « provvisorie » o di prossima scadenza. La legge Scelba è provvisoria da un quarto di secolo! Auguri!

Onorevoli colleghi, ritornando — ed ho finito — alla definizione, voglio ricordare ancora una volta — per dire che sono delle espressioni meramente emozionali e perchè in quest'Aula nessuno lo ha ricordato — l'articolo 9 della legge Scelba che, al fine di sapere con precisione che cosa fosse il fenomeno del fascismo e quali ne fossero i limiti, dispose: « La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista sui temi secondo le norme stabilite da una commissione di dieci membri nominati dai presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro della pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva e chiara ai cittadini, e particolarmente ai giovani delle scuole, per i

quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo ».

Questi concorsi non sono mai avvenuti; questa è un'attività del Ministero che è venuta meno. Ma il legislatore si era preoccupato, di fronte a dei concetti vaghi, di indire addirittura dei concorsi per capire quale fosse il contenuto dell'articolo 1. E dopo trent'anni non lo sapete ancora! Ma il nostro voto di astensione (*proteste dall'estrema sinistra*) è veramente un voto di superiorità, di ossequio alla Costituzione, un voto di intelligenza politica, un voto di critica per un legislatore che non sa neanche rendersi conto della società in cui opera! (*Applausi dalla estrema destra*).

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

#### **Per lo svolgimento di una interrogazione sugli incidenti avvenuti a Napoli**

**P R E S I D E N T E .** Onorevoli colleghi, mi è stato chiesto per iscritto dal senatore Fermariello e da altri senatori di concedergli la parola ai sensi dell'articolo 84, quinto comma, del Regolamento.

Il senatore Fermariello ha facoltà di parlare.

**F E R M A R I E L L O .** Signor Presidente, ho chiesto di parlare perchè giunge notizia in questo momento che a Napoli, nel corso di una manifestazione di disoccupati, è rimasto ucciso, travolto da una camionetta della polizia, un cittadino. Avremo notizie più precise da qui a qualche momento; però ho chiesto di parlare per il semplice fatto che vorremmo che il Ministro dell'interno venisse immediatamente a riferire al Senato su questa circostanza, anche perchè stiamo discutendo di una legge che non vorremmo potesse creare nei prossimi giorni altri drammi.

Siamo preoccupati di questo fatto. La situazione dei disoccupati a Napoli, come è

noto al Governo, è grave, assai pesante, tanto è vero che abbiamo chiesto molte volte purtroppo inutilmente anche a ministri specifici interventi precisi per fare in modo che questa pressione venisse attenuata. Ora a una manifestazione di disoccupati in piazza Dante, dove peraltro qualche anno fa furono uccisi altri due lavoratori, Quinto e Fischetti, non si può rispondere con un'aggressione che può procurare vittime, come è successo appunto oggi.

Per avere notizie più chiare, quindi, vorremmo che il ministro dell'interno, onorevole Gui, venisse a riferire al Senato per informarci sul modo in cui le cose si siano realmente svolte a Napoli e quali misure il Governo intenda adottare per avviare a soluzione il drammatico problema della disoccupazione napoletana.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Ferma-riello, la Presidenza si farà carico di metter-  
si subito in contatto con il Ministro dell'in-  
terno nel senso da lei richiesto.

**F E R M A R I E L L O .** La ringrazio, si-  
gnor Presidente.

### Ripresa della discussione

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esa-  
me dell'articolo 8. Se ne dia lettura.

**A R N O N E , Segretario:**

#### Art. 8.

I primi tre commi dell'articolo 2 della leg-  
ge 20 giugno 1952, n. 645, sono sostituiti dai  
seguenti:

« Chiunque promuove, organizza o dirige  
le associazioni, i movimenti o i gruppi indi-  
cati nell'articolo 1, è punito con la reclusione  
da cinque a dodici anni e con la multa da un  
milione a dieci milioni di lire.

Chiunque partecipa a tali associazioni, mo-  
vimenti o gruppi è punito con la reclusione  
da due a cinque anni e con la multa da cin-  
quecentomila a cinque milioni di lire.

Se l'associazione, il movimento o il grup-  
po assume in tutto o in parte il carattere di  
organizzazione armata o paramilitare, ovvero  
fa uso della violenza, le pene indicate nei  
commi precedenti sono raddoppiate.

L'organizzazione si considera armata se i  
promotori e i partecipanti hanno comunque  
la disponibilità di armi o esplosivi ovunque  
siano custoditi ».

**P R E S I D E N T E .** Si dia lettura  
degli emendamenti presentati all'articolo 8  
e dei due articoli aggiuntivi che sono stati  
proposti.

**A R N O N E , Segretario:**

*Sostituire l'articolo col seguente:*

« I primi tre commi dell'articolo 2 della  
legge 20 giugno 1952, n. 645, sono sostituiti  
dai seguenti:

"Chiunque promuove, organizza o dirige  
le associazioni, i movimenti o gruppi indi-  
cati nell'articolo 1 è punito con la reclusione  
da sette a diciassette anni e con la multa  
da tre milioni a quindici milioni di lire.

Chiunque partecipa a tali associazioni, mo-  
vimenti o gruppi è punito con la reclusione  
da tre a dieci anni e con la multa da uno  
a dieci milioni di lire.

Se l'associazione, il movimento o il grup-  
po assume in tutto o in parte il carattere di  
organizzazione armata o paramilitare, ovve-  
ro fa uso della violenza, le pene indicate  
nei commi precedenti sono aumentate da  
due a tre volte.

L'organizzazione si considera armata se i  
promotori e i partecipanti hanno comunque  
la disponibilità di armi o esplosivi ovunque  
siano custoditi" ».

8.7

Rossi Dante

*Dopo il terzo capoverso inserire il se-  
guente:*

« La pena è aumentata di due terzi per  
il singolo partecipante che abbia la dispo-  
nibilità di armi o esplosivi ovunque siano  
custoditi ».

8.1

Rossi Dante

*Aggiungere il seguente capoverso:*

« Le pene sono aumentate del doppio qualora ai fatti di cui ai commi precedenti concorrano un partito, un'associazione, un movimento o un gruppo composto da 50 o più persone, ovvero qualora, pur essendo inferiore tale numero, esse siano presenti in due o più luoghi diversi del territorio dello Stato ».

8.2

ROSSI Dante

*Aggiungere il seguente capoverso:*

« Le pene sono raddoppiate qualora l'attività delle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, sia caratterizzata dalla rilevanza dei mezzi finanziari o dalla copiosa disponibilità dei mezzi tecnici adoperati ».

8.3

ROSSI Dante

*Aggiungere il seguente capoverso:*

« Le pene sono raddoppiate qualora l'attività delle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, sia caratterizzata dalla frequenza delle manifestazioni di violenza, commesse anche in luoghi diversi del territorio dello Stato ».

8.4

ROSSI Dante

*Aggiungere il seguente capoverso:*

« Le pene sono raddoppiate qualora l'attività posta in essere dalle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, riveli l'esistenza di intese con ufficiali appartenenti alle forze armate, ai carabinieri, a corpi di polizia o con reparti e servizi da loro organizzati ».

8.5

ROSSI Dante

*Aggiungere il seguente capoverso:*

« Le pene sono raddoppiate qualora attraverso l'attività posta in essere dalle persone costituenti il partito, l'associazione il movi-

mento o il gruppo, anche singolarmente considerate, o attraverso altra fonte, risulti la esistenza di collegamenti organizzativi internazionali ».

8.6

ROSSI Dante

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. ...

« Nella legge 20 giugno 1952, n. 645, è inserito il seguente articolo 2-bis:

“ Nelle ipotesi previste dall'articolo 1 della presente legge, quando l'azione delle organizzazioni in questione si concreti in fatti che per la loro gravità sono tali, da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori, organizzatori e dirigenti di tali partiti, associazioni, movimento o gruppi sono puniti con la reclusione da dodici a venti anni, e, nei casi più gravi, con la pena dell'ergastolo e con la confisca dei beni ” ».

8.0.1

ROSSI Dante

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. ...

« Chiunque promuove, organizza dirige o finanzia un partito, associazione, movimento o gruppo diretto alla restaurazione con mezzi violenti dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da tre a sette milioni di lire.

Chiunque partecipa a tali partiti, associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da due a quattro milioni di lire.

Se il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.

L'organizzazione si considera armata se i promotori, gli organizzatori, i dirigenti, i

partecipanti o i finanziatori hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi ».

8.0.2

ROSSI Dante

R O S S I D A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R O S S I D A N T E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, se la storia di questi articoli, come è probabile, non si esaurisse nell'ambito del Parlamento ma fosse portata all'esterno, queste mie proposte mi creerebbero molti nemici, ma anche molte amicizie. Dirò, per esattezza, che gli emendamenti proposti all'articolo 8 non prefigurano in modo perfetto soluzioni operative, ma interpretano, in modo corretto, il mio pensiero di democratico e di antifascista convinto. Essi si ricollegano al tentativo di qualificare una tematica che, per la battaglia dei compagni comunisti e di altre forze alla Camera dei deputati, è stata già migliorata nei confronti della originaria proposta governativa; tuttavia non ha regolato nel modo migliore una materia così drammatica ed attuale.

È stato esattamente detto dal compagno Modica che gli articoli in esame riguardano modificazioni alla legge n. 645 del 1952. Tutti i miei emendamenti, a partire da quelli all'articolo 8, si muovono in questa logica. In sostanza si propone la sostituzione di alcuni articoli perchè mi sembra che il complesso delle indicazioni contenute nelle proposte governative colga in modo meno chiaro e lineare un intendimento che pure esiste.

Che cosa si propone in sostanza con l'emendamento 8.1? Si chiede una aggravante di pena per coloro che si trovino con armi o esplosivi in certe situazioni. La fattispecie è prevista non solo per il caso del fatto collettivo, ma anche come fatto individuale di un singolo partecipante a questo tipo di iniziative.

L'emendamento 8.2 mi sembra abbastanza pertinente, si riferisce ad una proposta di aggravio per avvenimenti criminosi che si

verificano contemporaneamente in più parti del paese, cioè il delinearsi di una trama organica che caratterizza in modo inconfondibile una volontà chiara di rinascita e di ripresa di questo movimento.

L'emendamento 8.3 riguarda una previsione di aggravante quando venga dimostrato, in termini realistici (non con fantasia od invenzione) quindi misurabili, concreti e provati, che queste forze hanno a propria disposizione potenti mezzi finanziari e spesso potenti mezzi tecnici attraverso i quali si compie il proposito criminoso della ricostituzione del partito fascista.

L'emendamento 8.4 prevede ancora forme di maggiore durezza quanto la ripetizione di atti di violenza abbia una costante, una frequenza complessiva nella vita del paese. Particolare interesse ci sembra abbia altresì l'emendamento 8.5 che prevede possibili inquinamenti di queste realtà in ambienti particolarmente delicati e sensibili che sono gli organi dello Stato.

E non mi dite, onorevoli colleghi, non mi dicano l'onorevole relatore o l'onorevole Ministro che questa è una sottile insinuazione per sollevare dei dubbi notevoli. Mi riallaccio alle vicende politiche del nostro paese, ai tentativi di *golpe*, ai tentativi organizzati in un rapporto non chiaro tra violenza fascista e servizi segreti; cose note all'opinione pubblica, per costituire oggetto non soltanto di indagine politica ma di un ripensamento complessivo della responsabilità dello Stato. E quando questa forma di inquinamento dovesse realizzarsi all'interno di questi organi preposti alla sicurezza della vita democratica, così come vuole la nostra Costituzione, non vi è dubbio che qui c'è bisogno di un irrigidimento della pena perchè è grave in sé la rinascita del fascismo, è grave quando essa parte da cittadini che si ribellano alle norme fondamentali, alle norme di convivenza dettate dalla Costituzione, ma è tanto più grave, onorevoli colleghi, quando questo tentativo coinvolge organi, uomini, strumenti dell'apparato statale.

Non vorrei che questo fosse considerato (lo dico soprattutto per la maggioranza e per l'onorevole Ministro) una specie di intendimento provocatorio; esso però trae forza



dalle vicende vissute, ancora non chiarite, della vita del nostro paese.

Eguualmente importante mi sembra l'emendamento 8.6 che fa riferimento al collegamento organico che le forze dell'eversione fascista hanno con centrali internazionali. Anche qui non siamo sul piano della teoria astratta; siamo sul piano di documentazioni concrete che possiamo in ogni momento esibire. Ricordo i collegamenti con i colonnelli greci; ricordo i collegamenti con il fascismo spagnolo, con quello portoghese, quando comandavano certe forze reazionarie. Il tentativo, a livello anche europeo, di ricostituire una forza reazionaria non è un'invenzione, ma un fatto concreto; dobbiamo preoccuparci che la legge possa, con maggiore fermezza, colpire queste situazioni reali laddove si manifestino.

Quando le forme di ricostituzione del partito fascista, gravi in sè, tendano a provocare o ad alimentare la guerra civile, come descritto nell'emendamento 8.1, ci troviamo di fronte ad una ipotesi concreta di rovesciamento del quadro istituzionale attraverso i metodi della violenza, della lotta, dello scontro a livello armato e quindi della guerra civile per cui una norma che si rivolga al fascismo non può che essere rigida e dura.

L'emendamento 8.2 si riferisce al cambiamento istituzionale qualora dovesse essere tentato con mezzi violenti. Il popolo italiano si è liberato con il *referendum* dell'istituto della monarchia, si è dato la Repubblica in un momento difficile, contrastato, in un momento nel quale la passione degli italiani era grande e la partecipazione immensa, anche se tragico era il momento nel quale il *referendum* avvenne. Anche in mezzo a quelle difficoltà il popolo italiano fece una scelta e decise per la Repubblica. Ora, essere monarchici evidentemente non è un delitto, ma, in rapporto al responso popolare e quindi alla scelta istituzionale che il nostro popolo ha fatto, diventa delitto pensare ad una restaurazione monarchica usando la violenza come mezzo. Per questo l'emendamento 8.2 prevede una aggravante di pena contro questi tentativi, ipotetici forse, ma sempre possibili, all'inter-

no di certi ambienti del nostro paese, non ancora eliminati.

Non sono dunque, onorevoli colleghi, nè espressioni velleitarie nè atti retorici; non sono proposte intese a far perdere tempo al Parlamento. Sono proposte meditate, sono proposte concrete, sono proposte corrette, sono proposte che interpretano largamente la volontà prevalente del popolo italiano, sono proposte che dovrebbero essere accettate proprio per dare a questa legge quel carattere antifascista che nella sostanza non ha; cioè per dare il segno tangibile di una volontà che colpisca in quella direzione e che non lasci dubbi, non lasci alcuno spazio ad interpretazioni che non siano coerenti con questa volontà chiara e precisa di una battaglia antifascista e di una tutela completa delle nostre istituzioni democratiche.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* **A G R I M I , relatore.** Nell'emendamento 8.7 il senatore Dante Rossi prevede un ulteriore aggravamento di pene per le ipotesi previste, oltre quelle che mi sono permesso di definire già notevolmente gravi che il disegno di legge propone. Per la prima ipotesi prevista dall'articolo 8 la pena originariamente era da tre a dieci anni, nel disegno di legge viene portata da cinque a dodici, il senatore Rossi dice: portiamola da sette a diciassette. Con i numeri si può giocare quanto si vuole, ma mi pare che la previsione da cinque a dodici sia già abbastanza pesante. E poi non ricordo che vi siano articoli del codice penale che fissino questo massimo di diciassette anni per altri reati.

Per la seconda ipotesi la pena era fino a due anni, il disegno di legge la porta da due a cinque, il senatore Rossi propone di portarla da tre a dieci. Mi pare che da due a cinque sia una misura abbastanza congrua.

In caso di associazione per organizzazione armata o paramilitare la legge prevede che le pene siano raddoppiate, mentre il senatore Rossi propone che siano raddoppiate o triplicate. Moltiplicando diciassette per molte volte, come secondo queste proposte po-

trebbe succedere, si potrebbe arrivare a cifre piuttosto assurde dal punto di vista degli anni di detenzione.

L'emendamento 8.1 prevede aumenti di pena per detenzione di armi. Io credo che secondo una più corretta visione della situazione, quando c'è un reato previsto dai commi precedenti e poi c'è la detenzione di armi, ci sono due reati. Quindi uno sarà punito per il reato di fascismo e poi per la detenzione di armi ed esplosivi; avrà perciò due condanne che forse complessivamente saranno superiori all'aumento proposto dall'8.1. Le ipotesi degli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.4 credo che correttamente possano rientrare nel giudizio discrezionale del giudice che può oscillare tra il minimo e il massimo comminato secondo la volontà del legislatore. Se il gruppo è composto da 50 o più persone, allora si darà il massimo della pena, e ugualmente dicasi se il gruppo ha rilevanza di mezzi finanziari: si comminerà cioè una pena più grande, secondo la valutazione del giudice. Così pure se c'è troppa frequenza di manifestazioni anche in luoghi diversi: sono ipotesi di fattispecie più gravi che indurranno il giudice ad applicare la sanzione più grave nell'ambito del minimo e massimo previsto dalla legge.

A proposito dell'emendamento 8.5, il senatore Rossi Dante ha detto che non vorrebbe che l'onorevole Ministro e il relatore lo considerassero una sottile insinuazione. No, io non lo considero tale, ma lo considero una minuziosa casistica inopportuna. Tanto con l'emendamento 8.5 quanto con l'emendamento 8.6 si configurano ipotesi di processo in concreto. Si vuole prevedere il caso che ci siano militari, che vi siano collegamenti internazionali; ma ci potrebbero essere altre ipotesi, ad esempio ci potrebbero essere alti funzionari civili. Perchè in questo ultimo caso non ci dovrebbe essere l'aggravante, e con i militari sì? Per queste ragioni ripeto che mi pare non si possa fare una casistica specifica, altrimenti potremmo ipotizzare molti casi forse anche più gravi.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi, debbo dire che è vero che la Costituzione, in una sua norma, stabilisce che l'istituto della Repubblica non può essere oggetto di revisione costituzionale; la Repubblica cioè,

una volta affermata, non si può rivedere con una legge di revisione costituzionale. Ma di qui a fare apparire come ipotesi delittuosa il fatto di avere ideali di tipo monarchico, mi pare eccessivo. Infatti ci sono ancora paesi civilissimi, nonostante che siano retti da re, e l'esempio tipico è quello della Svezia, paese di grande civiltà e di altissima democrazia. È secondo me fuori della Costituzione ed anche fuori posto configurare delittuosa l'ipotesi prevista dal senatore Rossi Dante. Ma egli aggiunge: la sanzione sarebbe prevista solo se si persegue l'obiettivo della restaurazione dell'istituto monarchico con mezzi violenti, con le armi. Ma allora si tratta di normale reato: chiunque persegue qualche fine servendosi della violenza sarà punito.

Per queste ragioni, onorevole Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi associo alle considerazioni del relatore e quindi sono contrario.

Per quanto riguarda poi l'ultimo emendamento, quello relativo ai promotori della restaurazione dell'istituto monarchico, credo che siamo fuori da ipotesi attuali, per cui non vedo la ragione di prevedere in modo specifico questo reato, già previsto del resto nel codice penale, perchè quando si vogliono sovvertire con la violenza le istituzioni dello Stato ci sono già pene sufficienti per reprimere il delitto.

P E T R E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R E L L A . Prendo la parola per annunciare che il nostro Gruppo voterà a favore dell'emendamento 8.7, presentato dal senatore Rossi Dante, cioè l'articolo che sostituisce i primi tre commi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645. Dobbiamo ricordare a questo riguardo quanto già è stato sostenuto dalla relazione di minoranza del Partito comunista italiano in sede di vo-

tazione della legge Scelba, quando chiedemmo sanzioni ben più severe di quelle previste nella legge successivamente approvata.

Non ritengo che le specificazioni ulteriori possano inquadrarsi in una corretta normativa.

Condivido personalmente l'opinione del Ministro per quanto riguarda l'emendamento 8.0.2, circa il sovvertimento violento dell'ordine repubblicano per la restaurazione monarchica, cosa che mi pare storicamente non ipotizzabile ma rientrando comunque nelle fattispecie generali che prevedono il sovvertimento violento delle istituzioni repubblicane e dell'ordinamento costituzionale.

Quindi voteremo a favore dell'emendamento 8.7 che ripete praticamente l'articolo 8 del provvedimento al nostro esame, aumentando però la misura delle pene edittali.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, presentato dal senatore Rossi Dante. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

**A R N O N E ,** Segretario:

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo ».

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

**A R N O N E ,** Segretario:

*Sostituire l'articolo col seguente:*

« Il primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dai seguenti:

” Il giudice, nel pronunciare la sentenza con cui accerta la riorganizzazione del disciolto partito fascista o la tentata restaurazione con mezzi violenti dell'istituto monar-

chico, ordina la trasmissione con fonogramma del contenuto del dispositivo della sentenza al Ministro dell'interno. Questi provvede senza ritardo e comunque non oltre il termine di cinque giorni ad ordinare lo scioglimento e la confisca dei beni del partito, dell'associazione, del movimento o del gruppo.

I membri della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali, provinciali e comunali eletti nelle liste presentate dalla organizzazione disciolta, o comunque aderenti ad essa, decadono dal mandato il giorno successivo al decreto di scioglimento. La decadenza è fatta valere dalle rispettive assemblee con la procedura prevista per il caso di perdita dell'elettorato passivo.

Entro 60 giorni gli organi competenti indicano elezioni parziali per la integrazione del numero dei membri delle assemblee e degli organismi in cui ha operato la decadenza prevista ai commi precedenti.

I nuovi membri durano in carica fino alla normale decadenza dell'assemblea o dell'organismo a cui sono stati eletti » ».

9.6

ROSSI Dante

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«Lo scioglimento di cui al precedente comma è altresì ordinato senza ritardo dal Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, anche durante il corso del procedimento iniziato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, qualora il numero delle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo sia di 50 o più, ovvero se, pur essendo inferiore, sia presente in due o più luoghi diversi del territorio dello Stato.

L'autorità giudiziaria, agli effetti previsti dal comma precedente, comunica con telegramma al Ministro degli interni l'apertura di procedimento ai sensi della presente legge.

I membri della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali, provinciali e comunali eletti nelle liste presentate dalla organizzazione disciolta, o comunque aderenti ad essa, decadono dal mandato il giorno successivo al decreto di scioglimento. La

decadenza è fatta valere dalle rispettive Assemblee con la procedura prevista per il caso di perdita dell'elettorato passivo ».

9.1

ROSSI Dante

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Lo scioglimento di cui al precedente comma è altresì ordinato senza ritardo dal Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, anche durante il corso del procedimento iniziato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, qualora l'attività posta in essere dalle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, riveli l'esistenza di intese con ufficiali appartenenti alle forze armate, ai carabinieri, a corpi di polizia o con reparti e servizi da loro organizzati.

L'autorità giudiziaria, agli effetti previsti dal comma precedente, comunica con telegramma al Ministro dell'interno l'apertura di procedimento ai sensi della presente legge.

I membri della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali, provinciali e comunali eletti nelle liste presentate dalla organizzazione disciolta, o comunque aderenti ad essa, decadono dal mandato il giorno successivo al decreto di scioglimento. La decadenza è fatta valere dalle rispettive Assemblee con la procedura prevista per il caso di perdita dell'elettorato passivo ».

9.2

ROSSI Dante

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Lo scioglimento di cui al precedente comma è altresì ordinato senza ritardo dal Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, anche durante il corso del procedimento iniziato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, qualora attraverso l'attività posta in essere dalle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, o attraverso altra fonte, risulti l'esistenza di collegamenti organizzativi internazionali.

L'autorità giudiziaria, agli effetti previsti dal comma precedente, comunica con tele-

gramma al Ministro degli interni l'apertura di procedimento ai sensi della presente legge.

I membri della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali, provinciali e comunali eletti nelle liste presentate dalla organizzazione disciolta, o comunque aderenti ad essa, decadono dal mandato il giorno successivo al decreto di scioglimento. La decadenza è fatta valere dalle rispettive Assemblee con la procedura prevista per il caso di perdita dell'elettorato passivo.

9.3

ROSSI Dante

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Lo scioglimento di cui al precedente comma è altresì ordinato senza ritardo dal Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, anche durante il corso del procedimento iniziato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, qualora l'attività delle persone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, sia caratterizzata dalla frequenza delle manifestazioni di violenza, commesse anche in luoghi diversi del territorio dello Stato.

L'autorità giudiziaria, agli effetti previsti dal comma precedente, comunica con telegramma al Ministro dell'interno l'apertura di procedimento ai sensi della presente legge.

I membri della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali, provinciali e comunali eletti nelle liste presentate dalla organizzazione disciolta, o comunque aderenti ad essa, decadono dal mandato il giorno successivo al decreto di scioglimento. La decadenza è fatta valere dalle rispettive Assemblee con la procedura prevista per il caso di perdita dell'elettorato passivo ».

9.4

ROSSI Dante

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

« Lo scioglimento di cui al precedente comma è altresì ordinato senza ritardo dal Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, anche durante il corso del procedimento iniziato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge, qualora l'attività delle per-

sone costituenti il partito, l'associazione, il movimento o il gruppo, anche singolarmente considerate, sia caratterizzata dalla rilevanza dei mezzi finanziari o dalla copiosa disponibilità dei mezzi tecnici adoperati.

L'autorità giudiziaria, agli effetti previsti dal comma precedente, comunica con telegramma al Ministro dell'interno l'apertura di procedimento ai sensi della presente legge.

I membri della Camera dei deputati, del Senato, dei Consigli regionali, provinciali e comunali eletti nelle liste presentate dalla organizzazione disciolta, o comunque aderenti ad essa, decadono dal mandato il giorno successivo al decreto di scioglimento. La decadenza è fatta valere dalle rispettive Assemblee con la procedura prevista per il caso di perdita dell'elettorato passivo ».

9.5

ROSSI Dante

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Gli emendamenti all'articolo 9, signor Presidente, si riferiscono alla modifica del primo comma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 1952, n. 645, concernente le procedure per lo scioglimento nei casi in cui sia intervenuta la sentenza del giudice.

L'emendamento 9.6 specifica in modo concreto l'indicazione di alcune questioni essenziali: il modo di scioglimento dopo la sentenza del giudice competente; i compiti assegnati al Ministero degli interni perchè dopo la sentenza di scioglimento si compiano gli atti che rendono operativo il contenuto della sentenza stessa, se questa contempli il riconoscimento di quella associazione come associazione fascista; i modi di decadenza dei membri eletti sia nelle Assemblee parlamentari che in quelle regionali, provinciali e comunali; il modo di sostituzione dei membri decaduti per ridare alle Assemblee la composizione ad esse spettante in forza di legge. Anche a questo proposito non giuro di aver individuato strumenti perfetti di carattere tecnico, non giu-

ro che questa sia l'unica via che possa essere percorsa per arrivare in termini concreti, di fronte al giudizio del magistrato, a prefigurare tutta la problematica e i temi che scaturirebbero da una sentenza di questo tipo. È un'indicazione abbastanza chiara, comprensibile, soprattutto abbastanza realizzabile, se effettivamente crediamo che attraverso la legge della quale chiediamo sostanziale modifica si possa, in concreto, arrivare alla prefigurazione di un qualcosa che porti a effettive misure di scioglimento di forze eversive.

L'emendamento 9.1 riguarda temi di procedure accelerate quando ricorrono determinate aggravanti. In esso si stabilisce che quando la sentenza di scioglimento coinvolga già in sé l'individuazione e quindi la presenza di un numero di persone superiore a 50 si possa e si debba agire in termini maggiormente accelerati.

Anche con l'emendamento 9.2 si tende ad accelerare, sempre dopo la sentenza, le procedure quando si riscontri — e ritorna il problema indicato prima — che in questa organizzazione erano implicate componenti delle forze armate o delle forze di polizia.

Con l'emendamento 9.3 si accelerano i procedimenti di scioglimento da parte del Ministero e quindi da parte degli organi competenti prefigurati in questi emendamenti quando da parte del giudice che determina la sentenza si riscontri che ci siano stati collegamenti di carattere internazionale.

Con l'emendamento 9.4 si vogliono accelerare le procedure quando la sentenza intervenga a seguito di una documentata e precisata situazione nella quale si identifica una continuità di violenza a livello complessivo del paese.

L'emendamento 9.5 prevede gli stessi tempi di accelerazione quando ci si trovi di fronte, nell'ambito di queste competenze particolari fissate con la sentenza del giudice, ad organizzazioni che dispongano di grossi mezzi finanziari e di grossi mezzi tecnici.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9 non fanno altro che definire in termini corretti, precisi e seri la possibilità di pervenire in concreto, non a parole, allo sciogli-

mento di organizzazioni eversive di carattere fascista contemplate da questi articoli della legge.

La sorte di questi emendamenti è certo scontata. Nessuno si illude che qualcuno li voglia considerare sul serio, ma a me, ripeto, rimane la grande soddisfazione di aver condotto qui, in termini modesti ma coerenti, una battaglia che trova larghissimi consensi nelle forze democratiche del paese.

**P R E S I D E N T E .** Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* **A G R I M I , relatore.** Onorevole Presidente, devo confessare di non essermi reso pienamente conto nei particolari del contenuto degli emendamenti presentati all'articolo 9, ma mi accorgo che c'è una linea di fondo che ad essi è comune e che li rende a mio modesto avviso inaccettabili. Non si può intervenire nel diritto costituzionale fino a stabilire la decadenza di membri della Camera dei deputati e del Senato e poi anche dei consigli regionali, provinciali e comunali. La decadenza dal diritto elettorale è prevista dall'articolo 10 della legge che stiamo esaminando; a seguito di condanna si perde il diritto all'elettorato ai sensi dell'articolo 28 del codice penale, n. 1 e vi è anche l'interdizione dai pubblici uffici.

Gli altri emendamenti, relativi allo scioglimento dell'associazione prima della sentenza, devo dire che mi sembrano inammissibili. Tutto il sistema della legge Scelba prevede che alla sentenza seguano l'immediato scioglimento e la confisca dei beni — così sinteticamente dice quella legge — sommando le conseguenze personali e quelle patrimoniali della condanna.

Questa ragione di fondo che mi pare comune a tutti gli emendamenti mi rende assolutamente tranquillo nel dire che devono ritenersi inammissibili e comunque talmente innovativi da cambiare il carattere della legge che il Parlamento a suo tempo opportunamente meditò e il cui difetto non è certo quello della formulazione, ma, come qui si è ripetutamente constatato, quello di non aver trovato applicazione adeguata.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

D E L L ' A N D R O , *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per le stesse ragioni esposte dal relatore il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 9.6, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

#### Art. 10.

L'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguitante le finalità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2 del codice penale, per un periodo di cinque anni ».

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 10 e dei primi due articoli aggiuntivi che sono stati proposti.

A R N O N E , *Segretario*:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

« L'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

” Chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguitante le qualità indicate nell'articolo 1 è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da cinquecentomila lire a un milione.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.

La pena è della reclusione da tre anni a sette anni e con la multa da due milioni a cinque milioni di lire, se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa.

La condanna comporta le privazioni dei diritti previsti nell'articolo 28, comma 2, numeri 1 e 2 del codice penale, per un periodo di cinque anni ” ».

10.1

ROSSI Dante

*Sostituire l'articolo col seguente:*

« L'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:

” Chiunque fa propaganda per la costituzione di un partito, di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguitante le finalità indicate nell'articolo 1, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti e metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti.

La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti pre-

visti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa, o per il tramite di mezzi radiofonici, televisivi od audiovisivi.

La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2 del codice penale, per un periodo di cinque anni » ».

10.3

ROSSI Dante

*Dopo il quarto capoverso aggiungere il seguente:*

« Se i fatti preveduti nei commi precedenti sono commessi nelle caserme, nelle scuole o in manifestazioni pubbliche ufficiali le pene sono raddoppiate ».

10.2

ROSSI Dante

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

Art. ...

« È vietato l'uso da parte di partiti, associazioni, movimenti, gruppi o periodici aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7 di nomi, sigle, emblemi di organismi o periodici di tradizione storica democratica.

Chiunque violi il divieto di cui al comma precedente è punito con la pena della reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da duecentomila a un milione di lire.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la revoca della registrazione del periodico presso il competente Tribunale ».

10.0.2

ROSSI Dante

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

Art. ...

« Qualora alcuno dei delitti di cui all'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, venga commesso da appartenenti alle forze armate, alla polizia o alla guardia di finanza nell'ambito delle loro funzioni, le pene ivi previste sono raddoppiate.

Lo stesso si applica a coloro che commettono tali reati nell'esercizio di attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado ».

10.0.3

ROSSI Dante

ROSSI DANTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI DANTE. Signor Presidente, questi emendamenti si muovono tutti nella logica di quelli relativi agli articoli 8 e 9 con modificazioni in rapporto al configurarsi di situazioni concrete. Una lunga discussione su questi emendamenti si potrebbe anche fare e ci sarebbe forse materia specifica per farla. Ma questi emendamenti, completando in modo abbastanza organico il problema centrale, possono considerarsi facilmente comprensibili nel quadro di una precisa logica politica. Per questo motivo non mi dilungo nell'illustrazione particolare di essi.

Anche gli articoli aggiuntivi 10.0.2 e 10.0.3, come contenuto specifico, rientrano nell'ambito del discorso che ho fatto e quindi li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

\* AGRIMI, relatore. Il primo emendamento 10.1 prevede aumenti di pene secondo me non necessari perchè l'aumento disposto dalla legge è già sufficiente.

L'emendamento 10.2 mi pare che contenga una specificazione inopportuna: se si vuole specificare, occorre infatti essere completi, cosa pressochè impossibile; altrimenti è preferibile che la norma detti disposizioni di carattere generale.

Sono contrario, poi, agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 10 perchè prevedono ipotesi che per lo meno andrebbero meglio meditate e che comunque mi sembra che siano, così come sono formulate, non accettabili.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.



R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.0.2, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.0.3, presentato dal senatore Dante Rossi. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Segue un articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario:*

*Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

Art. ...

Dopo l'articolo 269 del codice penale è aggiunto l'articolo seguente:

Art. 269-bis.

*(Associazioni antidemocratiche).*

« Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige un partito, un'associazione, un

movimento, una formazione che sia diretto contro gli istituti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, ovvero minaccia od esalta la violenza come metodo di lotta politica, è punito, qualora ne possa derivare pericolo per le libertà civili o politiche dei cittadini, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire un milione.

Per il solo fatto di partecipare al partito, associazione, movimento o formazione, la pena è della multa fino a lire trecentomila ».

10.0.1 NENCIONI, CROLLALANZA, TEDESCHI Mario, PAZIENZA, ARTIERI, BASADONNA, BONINO, CAPUA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, ENDRICH, FILETTI, FRANCO, GATTONI, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PISTOLESE, PLEBE, TANUCCI NANNINI

T E D E S C H I M A R I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

\* T E D E S C H I M A R I O . Onorevole Presidente, signori senatori, il nostro testo è molto semplice e dovrebbe esserne logica l'approvazione nel quadro di una serie di norme che si dicono dirette a difendere l'ordine pubblico.

Faccio osservare che negli articoli precedenti si è arrivati a codificare una sorta di processo alle intenzioni per poter colpire chi fa o semplicemente manifesta un'attività propagandistica ideologica in un determinato senso. Contemporaneamente si vuole ignorare il fatto che esistono ormai nel nostro paese organizzazioni, gruppi, associazioni che apertamente dichiarano di voler fare ricorso alla lotta armata.

Ripeto che in questo nostro paese oggi esistono organizzazioni, associazioni che esplicitamente si richiamano e dichiarano di volersi ispirare alla lotta armata, che dichiarano che ormai bisogna passare alla fase clandestina, poichè questo è scritto nei loro giornali. Essi parlano esplicitamente di prendere il fucile, e istigano alla lotta armata contro le forze

dell'ordine. Tutto questo è una realtà che non può essere ignorata, perchè o discutiamo sull'ordine pubblico sul serio o siamo qui a prenderci in giro e a prendere in giro l'intero paese.

La cosa è tanto più grave in quanto è accertato, così come è emerso dalle numerose inchieste giudiziarie, che in quasi tutte queste organizzazioni, quale che sia la colorazione vera o fasulla, si finisce per ritrovare un agente o un inviato o un emissario o del Ministero dell'interno o del servizio segreto. È una cosa che abbiamo già avuto occasione di notare. Sta di fatto che in questi gruppi e gruppuscoli, che direttamente si richiamano — ripeto — alla lotta armata, è sempre presente, sia pure con la giustificazione, l'alibi dello 007 che è lì per controllare, l'occhio del regime. Questo è un fatto che preoccupa, che oramai emerge nel corso di istruttorie giudiziarie che quasi mai poi arrivano al processo, ma i cui atti finiscono sui giornali, perchè in Italia il sistema oramai è questo: i processi non arrivano mai a sentenze e le sentenze le fanno i giornali.

La esistenza in seno a questi gruppi, che si richiamano apertamente alla lotta armata, di elementi del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa preoccupa, ma preoccupa ancora di più la enorme disponibilità di mezzi finanziari. Pensate che nella cosiddetta ultrasinistra attualmente escono tre quotidiani e 19 riviste fra settimanali e quindicinali. Tutto questo costa centinaia e centinaia di milioni l'anno e questo è uno dei pochissimi segreti che in Italia non si sia riusciti a penetrare perchè sapete bene che non c'è segreto in Italia che resista, così come, signor Presidente, non c'è voce che regga al brusio di quest'Aula. Mi auguro che i colleghi non si debbano trovare poi nelle condizioni dell'avvocato De Carolis ieri a Milano per sperimentare in pratica cosa significa questo problema del quale vogliono evidentemente disinteressarsi.

La cosa è tanto più grave perchè non è solamente questione di denari. È stato accertato infatti che esiste un *dossier* del servizio segreto su questi organismi para-militari, *dossier* nel quale sono stati indicati i nomi dei finanziatori. C'è stato un consigliere regio-

nale della Democrazia cristiana che ha pubblicamente dichiarato di aver visto questo *dossier*; questo consigliere regionale è stato poi vittima di una aggressione dei NAP. Il giudice che si sta occupando dell'aggressione sembra che abbia richiesto questo *dossier*. Quindi, morale della favola, l'esistenza di gruppi ed organismi che svolgono attività terroristica e che fanno del terrorismo la teoria politica basilare della loro associazione è un fatto pacifico. Direi che se non ci stiamo attenti, tra un po' si mettono pure in uniforme e diventano come le guardie municipali.

La cosa è talmente grave che il giudice Di Gennaro, recentemente sequestrato anche lui dai NAP, secondo notizie di agenzia non smentite, negli interrogatori fatti dal procuratore della Repubblica incaricato di far luce sull'episodio che lo riguardava qui a Roma, ha dichiarato che nel corso del cosiddetto processo del popolo, al quale i carcerieri lo avrebbero sottoposto, egli è stato interrogato da persone che avevano una preparazione giuridica tale da autorizzare i peggiori sospetti, addirittura che si trattasse di qualche collega dello stesso rapito. Questo dimostra anche che esistono complicità ben precise.

Non voglio ricordare qui episodi di cronaca come le visite di parlamentari in carcere ad elementi dell'ultrasinistra denunciati per tentato omicidio. Va benissimo, ognuno faccia quello che vuole. Faccio presente che se avessimo fatto noi dall'altra parte una cosa di questo genere a quest'ora si sarebbe scatenato l'intero Parlamento. Invece questo diventa regolare, normale, quando viene fatto a sinistra... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Gli assassini sono sempre assassini e fino a quando non avremo capito questo non risolveremo mai niente in tema di ordine pubblico. O accettiamo questo oppure possiamo anche chiudere bottega. Bisogna capirlo questo: gli assassini sono sempre assassini, comunque si dichiarino.

Non ho bisogno di ricordarvi la situazione dell'ordine pubblico. Basta considerare quello che è successo ieri a Milano o quello che è successo stanotte a Torino dove è stata incendiata la casa del magistrato che aveva condotto l'accusa contro il brigatista dei NAP

trasferito da Viterbo alle carceri in Piemonte, per capire che ci troviamo di fronte ad un fenomeno ben preciso. Del resto credo di non rivelare niente di particolare dicendo che negli ambienti responsabili — se così è possibile ancora definirli — che sono gli ambienti di governo e del vertice democristiano, il vero problema, l'interrogativo tragico che oggi ci si pone è: che cosa accadrà ancora prima del 15 giugno? Il timore (questo va denunciato in quest'Aula) e l'impressione è che dietro tutto questo esista una precisa regia, per cui magari agli attentati con matrici di sinistra fatti in questi giorni possa seguire domani o dopodomani, comunque prima delle elezioni, l'altro attentato con matrice dell'altra parte e poi sulla base di questo ulteriore attentato qualcuno possa andare al Quirinale (stavolta non più a Palazzo Chigi) a chiedere il governo di unità nazionale. Questa è la strada che viene aperta da gruppuscoli ed organizzazioni che chiaramente si richiamano alla lotta armata. Allora se voi volete veramente combattere il terrorismo dovete stroncare subito le organizzazioni che dichiaratamente fanno del terrorismo e della violenza il loro credo, il loro motivo di associazione, il loro motivo di vita, la loro pratica. Qui non c'è dubbio, non c'è da esitare: lo scrivono tutti i giorni sui giornali, basta che li compriate. Se la giustizia funzionasse, potrebbe muoversi perchè si autodenunciano ogni mattina e la denuncia costa meno della denuncia legale perchè un giornale costa soltanto 150 lire, quindi meno di un foglio di carta da bollo... (*Interruzioni dall'estrema sinistra*). Non lo so io, come non lo sapete voi, ed è questo che dovrebbe preoccuparvi. Quindi o voi volete veramente stroncare il terrorismo e allora bisogna colpire subito l'autore di certi misfatti; oppure questo non lo volete colpire e ciò allora significa che non volete stroncare il terrorismo. E chi non lo vuole stroncare è complice, magari morale ma pur sempre complice. (*Commenti dall'estrema sinistra*). Ecco perchè abbiamo presentato l'emendamento che sto illustrando. Noi diciamo che non si può parlare di ordine pubblico ignorando il problema centrale. In tutti i paesi del mondo occidentale dopo il 1968 si sono manife-

state forme organizzate di lotta politica basata sulla violenza. In tutti i paesi del mondo occidentale queste organizzazioni sono state combattute duramente. Pensate che nella Germania Ovest in vista del processo contro la banda Baader Meinhof il Governo ha costituito un nucleo speciale di polizia che è autorizzato ad agire a discrezione: cosa che se succedesse in Italia susciterebbe la rivoluzione. Però questo è l'unico modo per difendersi.

Ora, in tutti i paesi occidentali queste forme di lotta politica fondate sulla violenza sono state stroncate; soltanto nel nostro Paese sono incancrenite, sono diventate ormai un fatto normale, corrente della vita politica, della cronaca nera di questo disgraziato paese che ogni mattina quando sorge il sole riserva ai suoi cittadini lo sciopero di turno, la bomba di turno, l'attentato di turno.

O voi considerate che questo è il vero problema centrale perchè poi da qui nascono tutte le ritorsioni, i disordini eccetera, e lo affrontate, oppure il problema dell'ordine pubblico non lo risolverete mai. (*Applausi dalla estrema destra*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

\* A G R I M I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, già la rubrica di questo articolo aggiuntivo proposto dal senatore Nencioni ed altri si presta a molte considerazioni perchè le norme penali non possono essere soggette ad interpretazioni tutt'altro che precise. Non è che non sia un problema vero quello di combattere qualunque movimento antidemocratico, chiunque si prefigga di svolgere azioni contro le istituzioni democratiche. Però in larghissima parte si tratta di previsioni esistenti già nel codice penale. Non escludo che in occasione della riforma del libro II del codice penale possano essere meglio precisate. Ma quando si parla di attività diretta contro gli istituti fondamentali stabiliti dalla Costituzione, debbo ricordare che l'articolo 283 del codice penale parla di attentato alla Costituzione; inoltre è una previsione dell'articolo 289 (ho sentito accennare al

fatto che qualcuno potrebbe recarsi al Quirinale, eccetera) quella relativa al fatto che si tenda anche momentaneamente a privare sia pure temporaneamente il Presidente della Repubblica dell'esercizio delle sue funzioni o a turbare o privare anche temporaneamente le assemblee legislative delle loro funzioni e dell'esercizio dei loro poteri. Quindi questa è una previsione che potrebbe essere meglio meditata, ma non può essere improvvisata un'altra formulazione quando già nel codice c'è una norma.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo, che si riferisce alle minacce ed all'esaltazione della violenza, anche questo è un problema indubbiamente esistente. Quando parliamo di tutto ciò che sta sotto gli episodi che abbiamo lamentato qui ieri sera, firmati da queste sigle non troppo fantomatiche per la verità (fantomatiche solo perchè non si riesce ad identificarle e ad afferrarle), parliamo evidentemente di gruppi che praticano la violenza e la esaltano anche nelle scritte che lasciano sui muri. Però già nella Costituzione c'è un articolo che stabilisce il divieto delle associazioni, e quindi anche dei partiti, se tali sono, che tendono ad esercitare la loro attività mediante organizzazioni di carattere militare. Ora, la parola « militare » è connessa con l'uso delle armi, non si parla certo di militari perchè si vestono in divisa di gala e vanno a fare manifestazioni! Militare vuol dire esercizio di una violenza sulle cose. (*Commenti dall'estrema destra*). Forse una attuazione della disposizione dell'articolo 18 della Costituzione non sarebbe del tutto fuori posto, ma evidentemente andrebbe meditata più di quanto non si faccia qui.

Questa è la ragione per cui non voglio negare che il problema possa esistere dal punto di vista di un ulteriore perfezionamento delle norme esistenti, ma così come è posto certamente è inaccettabile.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* A me pare che la sostanza delle cose contenute in questo articolo sia già coperta dalle

norme che sono state citate dal relatore. Quindi credo inopportuno inserire norme di questo genere in questa legge. Sono pertanto contrario all'emendamento.

#### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i senatori Nencioni, Tedeschi Mario, Pazienza, La Russa, Artieri, Filetti, De Sanctis, Dinaro, De Fazio, Endrich, Tanucci Nannini, Mariani, Pepe, Latanza e Plebe hanno richiesto la votazione nominale sull'emendamento 10.0. 1.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo su tale emendamento.

(Segue la votazione).

*Hanno votato sì i senatori:*

Artieri,  
Basadonna, Bonino,  
Capua, Crollalanza, De Fazio, De Sanctis,  
Dinaro,  
Endrich,  
Filetti,  
Gattoni,  
Lanfrè, La Russa, Latanza,  
Majorana, Mariani,  
Nencioni,  
Pazienza, Pecorino, Pepe, Pistolese,  
Tanucci Nannini, Tedeschi Mario.

*Hanno votato no i senatori:*

Abenante, Abis, Accili, Adamoli, Agrimi, Albertini, Alessandrini, Arcudi, Arfè, Argiroffi, Ariosto, Arnone, Artioli, Assirelli, Avezzano Comes, Azimonti,

Bacicchi, Baldini, Barbaro, Barra, Bartolomei, Benaglia, Benedetti, Berlanda, Bermanni, Bertola, Bentone, Bettiol, Biaggi, Bianchi, Bloise, Bo, Boldrini, Bollini, Bonazzi, Borraccino, Borsari, Branca, Bruni, Bucci-  
ni, Bufalini, Burtulo, Buzio,

Calia, Calvi, Canetti, Carollo, Caron, Carraro, Cassarino, Cassiani, Catellani, Cavalli, Cavezzali, Cebrelli, Cengarle, Cerami, Chinel-  
lo, Cipellini, Cipolla, Colleselli, Colombi, Colombo, Coppo, Corba, Corona, Corretto, Cosutta, Costa, Curatolo,

Dal Canton Maria Pia, Dalvit, D'Angelosante, De Falco, De Giuseppe, Della Porta, Del Nero, Del Pace, De Luca, De Ponti, Deriu, De Vito, De Zan, Di Benedetto,

Ermini,

Fabrini, Falcucci Franca, Farabegoli, Ferlasco, Ferrari, Ferrucci, Filippa, Forma, Fossa, Fracassi, Fusi,

Gadaleta, Galante Garrone, Garoli, Gatto Vincenzo, Gaudio, Gava, Genovese, Germano, Giovannetti, Giraud, Giuliano, Gonella, Grossi,

La Penna, Latino, Leggieri, Lepre, Ligios, Limoni, Lisi, Li Vigni, Lugnano,

Maderchi, Maffioletti, Mancini, Manente Comunale, Marangoni, Mari, Marotta, Marselli, Martina, Martinazzoli, Martino, Mazzaroli, Mazzoli, Medici, Merloni, Merzario, Mingozi, Minnocci, Modica, Moneti, Montini, Morlino,

Niccoli, Noè,

Oliva, Orlando, Ossicini,

Pacini, Pala, Papa, Parri, Patrini, Pecchioli, Pella, Peluso, Perna, Petrella, Petrone, Picardi, Pinna, Pinto, Piovano, Pirastu, Piscitello, Pittella, Piva, Poerio, Porro, Pozzar,

Rebecchini, Ricci, Ripamonti, Rizzo, Rosa, Rosati, Rossi Dante, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Russo Luigi,

Sabadini, Salerno, Sammartino, Samonà, Santalco, Santi, Santonastaso, Scaglia, Scardaccione, Scarpino, Scelba, Schietroma, Segnana, Segreto, Senese, Sgherri, Sica, Signorrello, Signori, Smurra, Spadolini, Spataro, Specchio, Spigaroli, Stirati,

Talamona, Tambroni Armaroli, Tanga, Tedesco Tatò Giglia, Terracini, Tesauero, Tiberi, Togni, Tortora, Treu,

Urbani,

Valenza, Varaldo, Venturi, Vernaschi, Vignola, Vignolo,

Zaccari, Zanon, Zanti Tondi Carmen Paola, Zavattini, Ziccardi.

*Si sono astenuti i senatori:*

Bergamasco, Brosio, Limoni, Premoli, Triolo.

*Sono in congedo i senatori:*

Mazzei, Spora.

### Risultato di votazione

P R E S I D E N T E . Proclamo il risultato della votazione nominale mediante scrutinio simultaneo sull'emendamento 10.0.1.

Senatori votanti . . . . .	250
Maggioranza . . . . .	126
Favorevoli . . . . .	23
Contrari . . . . .	222
Astenuti . . . . .	5

### Il Senato non approva.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta notturna.

### Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

A R N O N E , Segretario:

GIOVANNETTI, PINNA, PIRASTU, PETRELLA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.* — Premesso che uno sciopero generale di 24 ore è stato proclamato dalla Federbraccianti, oltre all'astensione per un'ora di tutti i lavoratori della provincia di Cagliari, a seguito dell'inaudito provvedimento preso dal procuratore della Repubblica, dottor Villasanta, che ha ordinato e fatto eseguire l'arresto di 8 braccianti agricoli e del segretario provinciale dello stesso sindacato per aver esercitato il diritto di sciopero contro alcuni licenziamenti operati dalla « Bosco-Sarda », nella propria azienda in località « Sa Zeppara », presso Guspini, fatto, questo, che ha vivamente impressionato e commosso l'intera opinione pubblica per i modi attraverso i quali sono stati operati gli arresti;

rilevato che le organizzazioni sindacali hanno unitariamente deciso l'ulteriore sviluppo dell'azione sindacale, proclamando un ulteriore sciopero generale per giovedì 22 maggio 1975, anche in considerazione del fatto che, a distanza di pochi giorni dall'arresto, lo stesso procuratore della Repubblica

non ha esitato ad intimare e far eseguire lo sgombero del cantiere SICMI nell'area industriale di Porto Vesme, ove si trovava un nucleo di lavoratori che lottavano per l'occupazione, per un diverso tipo di sviluppo e contro un datore di lavoro inadempiente nell'osservanza delle leggi sull'igiene e sulla sicurezza, e persino delle norme contrattuali;

accertata, altresì, la diversa linea usata in altre drammatiche circostanze dalla stessa autorità giudiziaria, tanto che l'opinione pubblica appare vivamente preoccupata per il fatto che episodi passati e recenti che hanno avuto a protagoniste squadre fasciste sono rimasti pressochè impuniti,

gli interpellanti si permettono di ricordare l'assalto e la devastazione della Casa dello studente, le aggressioni sistematiche contro gli studenti del liceo « Pacinotti » di Cagliari e — ultimo in ordine di tempo — il grave episodio di delinquenza politica che ha visto una banda armata, composta da 7 elementi (tutti appartenenti al Movimento sociale italiano), la quale, sparando, ha seriamente ferito, nella piazza Kennedy, lo studente Antonio Quarto (ma tale banda, dopo una breve permanenza in carcere, è stata rilasciata).

È comprensibile, pertanto, sulla base di questi e di altri episodi, quali il lancio di bombe contro sedi di giornali democratici e continue intimidazioni nei confronti di sindacalisti, consiglieri comunali e dirigenti di partiti democratici e di sinistra, il clima che si è creato nella città di Cagliari e che rischia, conseguentemente, di coinvolgere lo stesso prestigio della Magistratura, il cui atteggiamento può apparire prevenuto e preconstituito nei confronti delle organizzazioni di massa e dei partiti democratici e di sinistra.

Tanto più tale giudizio appare giustificato se risponde al vero la notizia secondo la quale la « Bosco-Sarda » non avrebbe denunciato alcun danno, essendosi dichiarata disponibile per l'immediata reintegrazione in servizio dei lavoratori arrestati, il che rende, a parere degli interpellanti, del tutto inspiegabile il permanere della carcerazione di lavoratori che manifestamente non hanno compiuto alcun reato.

Gli interpellanti chiedono, quindi, che il Ministro di grazia e giustizia, nell'ambito

delle sue potestà istituzionali, esperisca immediati accertamenti nei confronti dell'autorità inquirente ad evitare che possa apparire non del tutto parziale nel giudizio dei cittadini e nell'amministrazione della giustizia.

(2 - 0421)

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

A R N O N E , Segretario:

PERNA, MAFFIOLETTI, LUGNANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia esatta la notizia di stampa secondo la quale la Corte di cassazione avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Governo contro la nota decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato sul trattamento economico dei magistrati;

in caso affermativo, quale atteggiamento intenda assumere il Governo per risolvere, con giustizia e secondo legge, la controversia che ha dato luogo a quelle pronunce giurisdizionali e quando si proponga di affrontare in proposito il dibattito in sede parlamentare, come si era impegnato a fare da molti mesi.

(3 - 1665)

PREMOLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Premesso che il comune di Venezia ha deliberato, in data 4 febbraio 1975, l'assunzione di un mutuo di lire 4 miliardi con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie di Verona per l'esecuzione di opere pubbliche varie;

premessi, altresì, che la citata delibera è stata inviata al Comitato di controllo, il giorno 6 febbraio 1975, e che il Comitato medesimo ha « preso atto », in data 24 febbraio 1975, del provvedimento in parola, nonostante che il Gruppo consiliare del PLI di Venezia avesse fatto opposizione alla delibera di cui trattasi, in data 15 febbraio 1975;

considerato che il comune di Venezia ha dato esecutorietà alla delibera suddetta « per decorrenza di termini », ignorando la opposizione del PLI (pur proposta nei termini di legge) fondata sull'illegittimità del provvedimento, nonostante la tempestiva acquisizione del ricorso,

si chiede di conoscere se l'intendente di finanza di Venezia abbia preso conoscenza del ricorso indicato e, in caso affermativo, i motivi per i quali non abbia ritenuto, nell'avviare il provvedimento di garanzia del mutuo stesso da parte dello Stato, di unire alla pratica il ricorso affinché delle ragioni ivi contenute si tenesse conto nelle opportune sedi di controllo.

Quanto sopra si chiede nella convinzione che il mutuo in questione sia stato assunto a condizioni onerose per la finanza locale e, di riflesso, per quella dello Stato, non sembrando che siano state seguite le ordinarie regole di buona amministrazione che debbono presiedere all'adozione di impegni finanziari tanto rilevanti.

In particolare, si chiede di conoscere se corrisponda a verità che la Cassa depositi e prestiti ed altri Istituti operanti anche a livello regionale sarebbero stati disponibili (ed in effetti sarebbe stata nota tale disponibilità) ad offrire condizioni di gran lunga meno onerose di quelle poste dal suddetto Istituto di credito.

(3 - 1666)

FERMARIELLO, CHIAROMONTE, PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Gli interroganti chiedono che il Ministro riferisca immediatamente al Senato sui fatti avvenuti oggi, 16 maggio 1975, a Napoli, nel corso dei quali la polizia avrebbe, con le camionette, caricato violentemente dei disoccupati.

In particolare, si chiede di conoscere se vi siano vittime.

(3 - 1667)

SICA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per chiedere urgenti informazioni sulla natura, le cause e la portata degli incidenti che, dalle notizie finora pervenute, appaiono

piuttosto gravi, verificatisi oggi, 16 maggio 1975, a Napoli.

(3 - 1668)

BASADONNA, GATTONI, PISTOLESE, TANUCCI NANNINI. — *Al Ministro dell'interno.* — In relazione alle prime notizie pervenute da Napoli, secondo le quali, nel corso di una manifestazione di disoccupati, si sarebbero verificati incidenti, con alcuni feriti anche gravi, gli interroganti chiedono di conoscere la dinamica degli avvenimenti, se e quali responsabilità siano state accertate e quali misure si intendano adottare onde scongiurare il ripetersi di tali incidenti.

(3 - 1669)

CIFARELLI, VENANZETTI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere i risultati delle prime indagini ed i provvedimenti adottati in presenza del gravissimo episodio di criminalità politica verificatosi nella notte tra il 15 e il 16 maggio 1975, a Torino, dove è stato appiccato l'incendio alla casa di un magistrato, che ha riportato gravi ferite, mentre la sua consorte, pure magistrato, versa in pericolo di vita.

La gravità di tale ulteriore attentato del banditismo politico non può che rendere più urgenti severi provvedimenti in difesa dell'ordine democratico.

(3 - 1670)

CORRETTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere la dinamica dei luttuosi avvenimenti che hanno determinato la morte di un lavoratore napoletano, travolto da una camionetta della polizia mentre democraticamente manifestava, nella mattinata di oggi, 16 maggio 1975, a Napoli, in un corteo di lavoratori organizzato per richiamare l'attenzione del Paese sul gravissimo problema della disoccupazione che affligge Napoli e la Campania.

Per sapere, altresì, che cosa il Governo intenda fare per garantire la libertà di manifestazione e per affrontare e risolvere i problemi dell'occupazione della città di Napoli e della regione campana.

(3 - 1671)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

BRUNI. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento della popolazione e delle fondate preoccupazioni degli amministratori e degli operatori economici e turistici del comune di Gradara (Pesaro) in ordine agli orari stabiliti dal Ministero per le visite alla Rocca Malatestiana, chiusa nel pomeriggio.

Premesso:

che il castello è facilmente raggiungibile dai più importanti centri balneari collocati fra Ravenna ed Ancona;

che esso è visitato annualmente (ma prevalentemente nei mesi dell'estate) da oltre 300.000 persone;

che su tale flusso si è sviluppata una notevole attività commerciale (ristoranti, negozi, *night clubs*, eccetera);

che la totale chiusura pomeridiana del castello è un colpo gravissimo all'economia del comune ed un'offesa al buon senso, in quanto è noto che l'afflusso dei visitatori è prevalentemente pomeridiano,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministero voglia regolare in modo diverso l'orario di visita del castello, stabilendo con le autorità locali le modalità che consentano di risolvere il problema prima che la civile protesta, finora attuata con petizioni, telegrammi, assemblee (protesta rimasta, peraltro, senza alcuna risposta), si trasformi in esasperazione, con conseguenze facilmente intuibili.

(4 - 4321)

ENDRICH. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali misure intenda adottare per evitare che centinaia e centinaia di viaggiatori diretti in Sardegna siano costretti a bivaccare nei porti d'imbarco, in attesa di trovar posto nelle navi, il cui numero è insufficiente: lo spettacolo è penoso, degradante ed incivile.

L'inconveniente — altre volte segnalato dall'interrogante — si accentua nei mesi estivi e non giova certamente all'incremento

del turismo, che è una delle maggiori risorse dell'Isola.

(4 - 4322)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei motivi che hanno provocato lo sgombero, con l'intervento della forza pubblica, del cantiere SICMI di Porto Vesme (Cagliari), nel quale, da oltre 3 mesi, era in atto un'azione a difesa dell'occupazione;

se gli risulti che tale ditta non fosse completamente in regola sul piano della ragione sociale (con frequenti mutamenti della sigla aziendale, senza giustificati motivi), sul piano del possesso dell'area sulla quale è sistemato il capannone dell'impresa (con rapporti che sembra intercorressero con il Consorzio dell'area industriale di Porto Vesme) e sull'osservanza delle norme di igiene e di sicurezza e persino delle norme contrattuali;

se gli risulti che siano state osservate le procedure previste nei casi di riduzione di mano d'opera;

se, infine, ritenga validamente motivato l'intervento degli organi dello Stato in favore di un imprenditore inadempiente e, quindi, contro i lavoratori impegnati a difesa delle leggi dello Stato e per affermare un diverso tipo di sviluppo economico e sociale.

(4 - 4323)

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se sia stato informato sullo stato di agitazione proclamato dai vitivinicoltori, associati nelle cantine sociali, i quali, di fronte alla grave crisi del settore ed alle pressanti esigenze della campagna agricola in corso, sono al limite del collasso economico.

Ultimamente, nel corso di un'assemblea svoltasi a Lecce, è stato evidenziato come le cantine sociali sono costrette a disporre limitatissime anticipazioni ai conferenti del prodotto, pur vantando, tra l'altro, ingenti crediti per il premio di stoccaggio e per il contributo sugli interessi per le somme corrisposte ai soci negli anni 1972, 1973 e 1974. Le stesse cantine sono anche creditrici del



prezzo del vino inviato alla distillazione sin dalla seconda metà dello scorso anno 1974.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere le concrete iniziative che si intendono adottare o promuovere perchè le cantine sociali possano al più presto disporre dei crediti vantati.

(4 - 4324)

PECCHIOI, BENEDETTI, FILIPPA, VIGNOLO, GERMANO, MARTINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per avere più esatte informazioni sul nuovo atto di banditismo che ha colpito due magistrati torinesi — i coniugi Maddalena — atto che, per un puro caso, non ha provocato conseguenze tragiche per essi e per i loro due figli in tenera età.

Gli interroganti, considerata la catena di efferati delitti che negli ultimi giorni si sono susseguiti in alcune città italiane, desiderano sapere dal Governo come si intenda procedere per stroncare una trama che, dimostrando in modo inequivocabile di avere un'unica matrice eversiva, si propone di turbare il sereno svolgimento di una civile competizione democratica, innescando un clima di violenza entro cui potrebbe anche inserirsi un'emulazione nel torbido mondo della criminalità comune.

In particolare, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga urgente sottoporre al Parlamento, in ottemperanza all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri, il problema della riorganizzazione dei servizi di sicurezza, che si sono ripetutamente dimostrati incapaci di smascherare e colpire mandanti, organizzatori ed esecutori di tanti misfatti restati impuniti dal 1969 ad oggi, e ciò al fine di rassicurare l'opinione pubblica democratica che è sempre più convinta che delitti della gravità e frequenza quali quelli commessi dalla trama eversiva comunque mascherata possono realizzarsi e restare impuniti solo ed in quanto inefficienza, omissioni, esitazioni e tolleranze ostacolano il giusto e tempestivo funzionamento dell'apparato cui è affidato il compito di presiedere alla sicurezza del Paese ed alla difesa delle istituzioni della Repubblica.

(4 - 4325)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Facendo riferimento alla circolare del 27 febbraio 1975, n. 49, del suo Ministero, che riguarda gli incarichi per insegnamenti svolti, con meno ore settimanali rispetto a quelle originariamente assegnate, da parte di quei docenti che abbiano volontariamente rinunciato ad un gruppo non frazionabile di ore di insegnamento riferite ad una stessa classe, rimanendo a disposizione della scuola fino alla concorrenza delle 18 ore settimanali;

considerato che tale caso riguarda particolarmente gli istituti di istruzione artistica,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non ritenga di modificare subito la sopracitata circolare, nel senso che anche gli incarichi che rientrano nel caso sopra esposto diano diritto all'immissione in ruolo in base all'articolo 17, e ciò in considerazione:

1) che la scelta volontariamente fatta dagli insegnanti, che oggi si vorrebbero escludere dal beneficio dell'articolo 17, è stata compiuta in base ad una circolare ministeriale che la consentiva, proprio per salvaguardare il diritto dell'insegnante a non essere obbligato a svolgere un orario di lavoro superiore alle 18 ore settimanali;

2) che tali 18 ore debbono considerarsi, e sono sempre state considerate, « orario di cattedra » a tutti gli effetti;

3) che gli insegnanti che hanno compiuto tale scelta hanno effettivamente svolto un orario di servizio di 18 ore settimanali.

È quindi evidente che un'interpretazione restrittiva, quale quella data con la sopracitata circolare del 27 febbraio 1975, n. 49, oltre ad essere di dubbia legittimità, sarebbe palesemente iniqua nei confronti degli interessati, i quali, al momento in cui il Ministero offriva loro l'alternativa, non potevano prevedere che una delle due scelte proposte avrebbe avuto conseguenze così negative sulla loro carriera.

(4 - 4326)

BARBARO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando si provvederà a concedere gli aumenti alla benemerita categoria dei pensionati degli Enti locali.

Il ritardo sin qui registrato aggrava ulteriormente la situazione della categoria in questione, in contrasto anche con le deliberazioni approvate dai dirigenti della Cassa in tema di pensioni per i dipendenti degli Enti locali.

(4-4327)

VIGNOLO, COLAJANNI. — *Al Ministro del tesoro ed al Ministro senza portafoglio per l'organizzazione della pubblica amministrazione.* — Per sapere se corrisponde al vero che per tutto il personale dipendente della Banca d'Italia, in conseguenza del degrado monetario subito nel corso dell'anno 1974 e per il ripristino del potere d'acquisto perduto nel corso dello stesso anno, siano stati disposti un'erogazione forfettaria pari al 180 per cento della mensilità di dicembre 1974 ed un aumento tabellare del 23 per cento complessivo, applicato, a partire dal 1º gennaio 1975, alle voci: stipendio, compenso orario per lavoro straordinario, assegno di residenza, indennità di grado, indennità di officina, indennità di alloggio, quota di aggiunta di famiglia, indennità di rischio, indennità al personale ausiliario con mansioni di guardiano notturno vegliante o di autista, assegni di mansione, indennità di *caveau*, indennità *ad personam* speciale di cassa, compenso per la conduzione degli impianti di riscaldamento, indennità al personale che partecipa alla liquidazione mensile presso le Stanze di compensazione.

Si chiede, inoltre, di conoscere a quanto globalmente ammontano le retribuzioni individuali del personale della Banca d'Italia a seguito degli aumenti sopracitati e se il nuovo trattamento economico ha avuto le prescritte autorizzazioni.

(4-4328)

PINNA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del grave stato di disagio della popolazione di Oristano e delle

frazioni (Sili, Nuraxinieddu, Massama, Donigala Fenughedu), nonché degli assegnatari dell'Ente di sviluppo (ETFAS) del comprensorio di bonifica (Sant'Anna, Masongiu, Pardu Accas, Pardu Nou, Pesaria, Is Bangius, Tiria San Quirico, Cirras) per la mancanza dei moduli per la denuncia dei redditi;

se gli risulti che quelle popolazioni, vivamente allarmate per le scadenze annunciate, si recano più volte negli uffici finanziari, perdendo ore e talvolta intere giornate;

se, infine, in dipendenza di quanto segnalato, non ritenga urgente ed opportuno impartire le dovute disposizioni affinché gli uffici vengano dotati dei moduli necessari, eliminando defatiganti perdite di tempo e disagi per i cittadini.

(4-4329)

DERIU. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se non ritengano doveroso ed urgente adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire la minacciata chiusura del Centro di assistenza e recupero dei bambini spastici esistente nel « Villaggio San Camillo » di Sassari.

La situazione finanziaria del Centro, già difficile fin dall'inizio, è divenuta assolutamente insostenibile in questi ultimi tempi a causa del favoloso aumento dei costi di gestione e di una politica inadeguata da parte degli organi governativi, politica che ha da sempre disatteso un problema sociale ed umano — quello, appunto, del recupero degli spastici — che è di preminente interesse dello Stato.

I frati « Camillini », tanto benemeriti per avere realizzato nella città di Sassari un complesso edilizio vasto e razionale, pressati da esigenze che i pubblici poteri non hanno finora sufficientemente considerato, hanno comunicato l'indilazionabile decisione di chiudere il Centro spastici il 31 maggio 1975 qualora non provengano, da chi di dovere, sovvenzioni finanziarie congrue e sollecite, il che vorrà dire che circa 600 bambini ed adolescenti handicappati — il 90 per cento dei quali provenienti da situazioni familiari economicamente disastrose — verranno messi letteralmente sul lastrico, oltre alla conseguente perdita dell'occupazione da par-

te di diverse centinaia di persone addette alla fisioterapia ed all'assistenza in generale, con dispersione di un notevole patrimonio di organizzazione tecnica e di capacità umane, abbondantemente edotte ed affinate nel lavoro di ogni giorno.

L'opinione pubblica sarda in generale, e quella sassarese in particolare, è sconcertata da tali prospettive e guarda incredula al dramma di tanti piccoli diseredati e di tante famiglie che si consuma nell'indifferenza quasi assoluta delle pubbliche autorità.

Si chiede, pertanto, che i Ministri interrogati intervengano con l'urgenza che i termini brevissimi già richiamati impongono imperiosamente, in attesa di provvedere alla doverosa pubblicizzazione del servizio oggetto della presente interrogazione.

(4 - 4330)

PELUSO, ARGIROFFI, POERIO, SCARPINNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Premesso:

che i 13 comuni della valle dell'Esaro — in provincia di Cosenza — sparsi per ben 625 chilometri quadrati di territorio, sono attualmente staccati, si può dire, dalla restante vita della Calabria perchè non collegati e non serviti da un'adeguata rete stradale;

che detto vasto territorio offre grandi possibilità di sviluppo turistico, agricolo, commerciale ed economico in generale, senza tacere delle sue vive tradizioni storiche e di civiltà e della necessità di un suo ra-

pido progresso culturale, per il quale peraltro sono già state progettate ed avviate significative premesse;

che un convegno sullo stato e sulle potenzialità dell'intera valle dell'Esaro si è tenuto di recente con larghissima partecipazione di rappresentanti delle Amministrazioni comunali, dell'Amministrazione provinciale e della Regione, oltre che di tecnici del Ministero dei lavori pubblici e di tecnici progettisti, di uomini di cultura, di rappresentanti della scuola e di diversi enti interessati operanti nella regione;

che il Consiglio superiore dell'ANAS ha approvato il progetto relativo alla costruzione di una superstrada destinata a congiungere detti 13 comuni, collegandoli rapidamente con il resto della regione e del Paese, gli interroganti chiedono di conoscere quali considerazioni, in sede competente, si siano tratte dalla realtà prospettata e dalle urgenti richieste emerse nel convegno ricordato, e, in particolare, quali decisioni si siano adottate, o si intendano adottare, con atti immediati e concreti, per la rapida costruzione della superstrada progettata.

(4 - 4331)

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari